

AGGIORNAMENTI

Rassegna di notizie di interesse notarile tratte dai principali canali di informazione

Curata da Francesco Boni

trasmesso via Internet e pubblicato sul sito www.notaibergamo.it

Mese di MARZO 2007

Notizie varie

Protocolli: le nuove Regole approvate.

Nelle ultime sedute il Consiglio Nazionale del Notariato ha approvato in prima lettura le seguenti Regole:

- n. 6 "Obblighi del Notaio in relazione alle visure ipotecarie e catastali";
- n. 18 "L'attività del notaio in relazione al D.Lgs. 122 del 2005";
- n. 19 "In tema di cessione e affitto di azienda";
- n. 20 "Della circolazione di partecipazioni sociali - Società a responsabilità limitata";
- n. 21 "Modifiche di società di persone e patti sociali".

Il testo si può leggere nell'area dedicata della RUN.

Le regole vengono sottoposte all'attenzione dei presidenti e della categoria, così come le altre già approvate e da approvare, per una riflessione che consentirà di costituire, con la maggiore effettività possibile e consapevolezza, un "corpus" unitario di linee guida tutte rivolte a promuovere la qualità della prestazione e a dare maggiori certezze operative.

Solo con l'approvazione definitiva l'inosservanza del "protocollo", in virtù dell'espresso e generale richiamo contenuto nell'art. 44 del codice deontologico e secondo le modalità ivi indicate, costituisce illecito disciplinare.

I Principi di Deontologia Professionale dei Notai sulla Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2007, n. 51, il comunicato dell'approvazione, con delibera del Consiglio Nazionale, del testo dei principi di deontologia professionale.

Il testo integrale del "Codice deontologico" completo anche della parte descrittiva è disponibile sulla pagina di accesso della RUN nell'area Deontologia.

Cessioni di partecipazioni.

Schema di certificazione 2007 (periodo d'imposta 2006). Modalità di rilascio. Istruzioni.

Anche per quest'anno è fissata al 15 marzo la scadenza per il rilascio della certificazione da parte dei notai, degli intermediari professionali, delle società e degli enti emittenti che sono intervenuti nelle operazioni in grado di produrre i redditi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da *c*) a *e-quinquies*) (cessioni di partecipazioni, cessioni di certificati di massa, etc).

Il termine è lo stesso dello scorso anno ed è quello contenuto nell'art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. In particolare, la predetta norma è richiamata espressamente dal decreto del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 dicembre 2006 (pubblicato nel S.O. n. 241 alla G.U. n. 296 del 21 dicembre 2006), che ha approvato lo schema di certificazione unica "CUD 2006", definendo altresì le modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria. Il citato art. 4 individua chiaramente nel 15 marzo la scadenza degli obblighi posti a carico dei sostituti d'imposta.

Tale medesima scadenza vale anche per il rilascio della certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

Diversamente, non è previsto alcun obbligo in tal senso nel caso di esercizio dell'opzione per il risparmio amministrato o gestito (artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461/97).

Va segnalato che continuano a rimanere validi i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 39/E del 22 marzo 2000. In tale occasione l'Amministrazione finanziaria ha espressamente chiarito che il rilascio della predetta certificazione rappresenta un obbligo e non una facoltà.

In particolare, secondo l'erario, il mancato rilascio della certificazione è sanzionato allo stesso modo della mancata consegna del CUD. Conseguentemente, le sanzioni varieranno da 258,00 € a 2065,00 € (art. 8, comma 2, del D.Lgs. 471 del 18 dicembre 1997).

Con riferimento alle modalità per il rilascio della certificazione, va osservato che può essere consegnata un'attestazione redatta in forma libera (purché contenente tutti gli elementi obbligatori) o una copia dell'atto. In questo secondo caso, però, è necessario che l'atto contenga tutte le informazioni richieste dal punto 6 del decreto del 6 dicembre 2006 concernente la certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria: generalità e codice fiscale del contribuente, natura, oggetto e data dell'operazione, quantità delle attività finanziarie oggetto dell'operazione, eventuali corrispettivi differenziali e premi. Al contrario, non risulta obbligatoria l'indicazione delle spese (diversamente da quanto previsto dall'art. 4 del D.L. 28 gennaio 1991, n. 27 convertito dalla L. 25 marzo 1991, n. 102).

Si precisa, da ultimo, che il rilascio delle certificazioni non dispensa dall'obbligo di compilazione del quadro SO da allegare al Modello 770 che deve contenere i dati relativi alle predette operazioni di natura finanziaria.

Adempimento unico: passaggio al regime di obbligatorietà.

Quadro normativo e regolamentare di riferimento

L'estensione dell'utilizzo dell'Adempimento Unico per la registrazione della generalità degli atti notarili è stata disposta dal provvedimento interdirigenziale (emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate) **6 dicembre 2006** (*in G.U. 288 del 12 dicembre 2006*).

Il **22 febbraio 2007** è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (*in G.U. n. 51 del 2 marzo 2007*), che determina la tariffa dell'imposta di bollo, in misura forfetaria, per gli atti trasmessi per via telematica.

Il **14 marzo 2007** è stato emanato (dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il capo dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia) un altro provvedimento interdirigenziale (*in G.U. n. 63 del 16 marzo 2007 vedi sul numero 19.03.2007 del Notizario alla voce Prassi*) che interviene a integrare il precedente del 6 dicembre 2006, a seguito delle novità introdotte dai provvedimenti fiscali di fine 2006 (art. 1, commi 48 e 77 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - Finanziaria 2007), e a prorogare il termine per l'utilizzo obbligatorio dell'Adempimento Unico.

Per completare il quadro occorre tenere presente anche quanto disposto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate **12 gennaio 2007**, che individua nell'Adempimento Unico il veicolo per le comunicazioni da parte dei notai dei dati relativi alle plusvalenze immobiliari e per il pagamento delle relative imposte (art. 1 comma 496 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 - Finanziaria 2006).

Tutti questi provvedimenti sono pubblicati sulla R.U.N. nel canale "Rapporti con la P.A. e informatica" alle pagine "Adempimenti Telematici - Adempimento Unico".

Le fasi dell'entrata in vigore

A). dal 17 marzo 2007:

è in vigore il decreto ministeriale 22 febbraio 2007, che stabilisce i nuovi importi del bollo forfetario; questo comporta:

- che può essere registrato con l'Adempimento Unico, in via facoltativa, qualunque atto, con l'assolvimento di un importo di bollo commisurato alla tipologia dell'atto;
 - che occorre verificare, per gli atti immobiliari che si sottopongono a registrazione con l'adempimento unico, la congruità dell'importo del bollo forfetario; infatti, ad esempio, se l'atto comporta anche formalità nel registro delle imprese, il bollo forfetario sale da 230 a 300 euro;
 - che, per gli atti destinati al registro delle imprese, *registrati con l'adempimento unico*, il bollo forfetario viene assolto in sede di registrazione. Nel modello di Fedra dovrà essere indicato: ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I. (*Modello Unico Informatico, n.d.r.*), ed il "Modo Bollo" in distinta sarà = **O** (bollo assolto all'origine);
- per liquidare il bollo secondo la nuova tariffa è necessario però utilizzare i programmi aggiornati alle nuove specifiche tecniche 2006.

B). dal 1° aprile 2007:

E' necessario avere effettuato l'*aggiornamento dei programmi applicativi di studio* in quanto il Modello Unico Informatico contiene nuovi dati (*v. infra*); chi non riuscisse a provvedere in tempo può utilizzare Unimod2 Web (in linea sulla R.U.N.) o l'applicativo distribuito gratuitamente dall'agenzia del territorio, scaricabile sia dal sito dell'Agenzia che dalla RUN;

- la registrazione telematica diviene *obbligatoria* per tutti gli atti "*aventi ad oggetto immobili o diritti sugli immobili*" (provvedimento interdirettoriale del 14 marzo 2007, art. 3); restano esclusi dal regime di obbligatorietà gli atti aventi ad oggetto immobili siti nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario e tutti gli altri atti notarili;
- è *obbligatoria* utilizzare l'adempimento unico per trasmettere, in sede di registrazione dell'atto, i *dati relativi alle plusvalenze immobiliari* (comma 496 legge finanziaria 2006) e per il *pagamento* delle relative imposte;
- è *obbligatoria* indicare i *dati del mediatore* in sede di registrazione, con l'adempimento unico, limitatamente a quanto disposto prima dell'ultima modifica apportata dalla Finanziaria 2007;
- *comincia a decorrere il termine di 90 giorni* per la trasmissione in via telematica, con l'adempimento unico, dei dati (comma 496 della Finanziaria 2006) relativi alle cessioni immobiliari ricevute nel periodo 1° gennaio 2006-31 marzo 2007;

C). dal 1° giugno 2007:

- è obbligatorio registrare tutti gli atti con l'adempimento unico;
- è obbligatorio integrare i dati del mediatore secondo quanto previsto dalla finanziaria 2007.

Notartel e “Qualità”: istituito il “Gruppo Utenti”

La Notartel, volendo conseguire l'obiettivo di ottenere la maggior qualità possibile nell'erogazione dei servizi, ha deciso di istituire un organismo autonomo ed indipendente denominato “Gruppo Utenti”, che è stato insediato in data 16 marzo c.a., con il compito di vigilare sul grado di soddisfazione degli utenti della società, segnalando al Consiglio di Amministrazione eventuali disfunzioni o richieste di correttivi.

Il regolamento che ne disciplina l'attività si può scaricare in allegato ed è pubblicato nel canale dedicato a Notartel sulla R.U.N.

Incontro a Roma con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Il 22 marzo, su richiesta del notariato, una delegazione del Consiglio Nazionale composta dal Presidente Paolo Piccoli, accompagnato dal Vice Presidente Giuseppe Vicari, dal Consigliere Bruno Barzellotti e dal Notaio Eliana Morandi della Commissione Relazioni Internazionali, è stata ricevuta a Roma presso la sede dell'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato, dal Presidente dell'Autorità Antonio Catricalà, dal Segretario Generale Fabio Cintioli e dal Responsabile della Direzione Industria e Servizi Giuseppe Galasso.

L'incontro informale, della durata di circa due ore, si è svolto con molta cordialità ed ha consentito un fruttuoso scambio di idee con la condivisione di molti temi generali relativi allo sviluppo del Paese.

La delegazione del Consiglio ha avuto modo di sottolineare ancora una volta il ruolo del notaio nel nostro ordinamento quale “garante del mercato” e per l'efficienza e lo sviluppo economico del Paese.

Particolare attenzione è stata dedicata ai temi dell'accesso, del ruolo dei pubblici registri per l'affidabilità dei diritti e la crescita degli investimenti e, infine, anche all'attuale contesto internazionale e all'attività notarile nel quadro della disciplina comunitaria delle professioni.

Adempimento unico

le nuove specifiche tecniche in vigore dal 1° aprile 2007 ed i nuovi importi di bollo forfetario

Con l'emanazione del decreto interdettoriale del 14 marzo 2007, pubblicato il G.U. il 16 marzo 2007 (reperibile sulla RUN sotto l'area Adempimenti Telematici – Adempimento Unico), si conclude il percorso di estensione dell'adempimento unico a tutti gli atti notarili, e contemporaneamente lo si adegua a quanto disposto dalle novelle fiscali dell'anno 2006; il provvedimento in questione infatti, è intervenuto a regolare sotto l'aspetto tecnico le modalità di comunicazione dei dati contenuti negli atti notarili, in materia di plusvalenze realizzate con cessioni immobiliari e di tracciabilità delle transazioni immobiliari eseguite con il tramite di mediatori, in ossequio a quanto già previsto nelle relative norme primarie.

In forza di tale provvedimento:

dal 1° aprile 2007

- diverrà obbligatorio l'utilizzo delle nuove specifiche tecniche per l'adempimento unico e non sarà più possibile utilizzare applicativi di studio non aggiornati.
- diverrà obbligatorio utilizzare l'adempimento unico per tutti gli atti "aventi ad oggetto immobili o diritto sugli immobili", stipulati dalla medesima data, per cui anche gli atti fin qui facoltativi (come ad esempio le concessioni di garanzia, le donazioni o le divisioni immobiliari), salvo che si tratti di immobili siti in territori nei quali vige il sistema del libro fondiario.
- decorrerà il termine, di 90 giorni, entro il quale dovranno essere trasmessi, con lo stesso canale dell'adempimento unico, i dati relativi alle plusvalenze realizzate con le cessioni di immobili effettuate nel periodo 1° gennaio 2006 – 31 marzo 2007;
- diviene obbligatorio utilizzare per la registrazione telematica le specifiche tecniche del 2006 o del 2007, prescindendo dalla data di stipula dell'atto oggetto di registrazione (v. art. 8, Decreto 6 dicembre 2006 e art. 1, Decreto 14 marzo 2007), mentre non sono più utilizzabili le specifiche tecniche del 2004; questo è il motivo per cui occorre avere adeguato i propri applicativi entro il 31 marzo 2007, per poter provvedere alla registrazione telematica, a partire dal 1° aprile 2007.

con le nuove specifiche tecniche diverrà obbligatorio fornire, in sede di registrazione:

- i dati relativi alle plusvalenze immobiliari (comma 496 legge finanziaria 2006), autoliquidando l'imposta dovuta, che viene quindi corrisposta in uno con le altre imposte;
- i dati relativi ai mediatori (limitatamente a quanto già previsto prima delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2007);

Dati questi presupposti un atto immobiliare rientrante tra quelli facoltativi fino al 31 marzo 2007 (es. una divisione), se stipulato entro il 31 marzo 2007, potrà:

- essere registrato e trascritto in via ordinaria mediante mod. 69 cartaceo e nota di trascrizione su floppy;
- essere alternativamente registrato telematicamente, ma solo utilizzando le specifiche tecniche del 2006 o del 2007.

dal 1° giugno 2007

- l'adempimento unico diverrà obbligatorio per tutti gli atti notarili indistintamente, stipulati dalla medesima data, e quindi compresi quelli riguardanti gli immobili siti in territori nei quali vige il sistema del libro fondiario;
- diverrà obbligatorio trasmettere con l'adempimento unico tutti i dati relativi ai mediatori, quindi anche quelli introdotti con la Finanziaria 2007; con tale trasmissione si assolve contemporaneamente nei casi previsti, all'obbligo di "segnalazione", da parte del notaio all'agenzia delle entrate, ai sensi dell'art. 35, comma 22.1 del D.L. 223/06.

In considerazione di queste novità, nonché della emanazione della nuova tariffa di bollo forfetaria, cosa che ha reso in concreto possibile la registrazione con adempimento unico (facoltativa fino al 1° giugno 2007) degli atti non immobiliari, si ritiene utile fornire in allegato alcune prime istruzioni operative.

Per gli utenti del programma Unimod si rammenta che dal 1° aprile 2007 sarà utilizzabile solo la versione Unimod 2; sarà contemporaneamente disponibile una nuova versione (Unimod 3) già aggiornata con le specifiche tecniche che diverranno obbligatorie a partire dal 1° giugno 2007: l'applicativo sarà raggiungibile a partire dal 1° aprile 2007 all'indirizzo <http://unimod3.notariato.it> e dalla RUN.

Si ricorda che tutti i documenti citati sono pubblicati sulla R.U.N. nel canale "Rapporti con la P.A. e informatica" alle pagine "Adempimenti Telematici - Adempimento Unico".

Dal notiziario On-line del CNN

1 marzo	<p>Ministero dello Sviluppo Economico DECRETO 22 febbraio 2007 Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione delle tabelle A e B. <i>(G.U. 28 febbraio 2007, n. 49)</i></p>
5 marzo	<p>Ministero dell'Economia e delle Finanze DECRETO 22 febbraio 2007 Modifica delle tariffe dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica. <i>(G.U. del 2 marzo 2007, n. 51)</i></p> <p>■ Studi Tributari Studio n. 106-2006/T Tassazione della plusvalenza da cessione terreno edificabile pervenuto per donazione Lo studio <i>(a firma di Paolo Puri)</i> tratta il tema della cessione a titolo oneroso di terreni edificabili acquistati dal cedente a seguito di donazione, sotto il profilo della plusvalenza imponibile e del criterio per determinare tale plusvalenza. Si ricorda che gli artt. 36, comma 2 e 37, commi 38 e 39 D.L. n. 223/2006 convertito nella L. n. 248/2006 sono intervenuti sulla disciplina delle plusvalenze da cessioni di immobili prevedendo, da un lato, una ridefinizione di ciò che si deve intendere per terreno edificabile e dall'altro che - salvo limitati casi di esclusione - sono imponibili quali redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti per donazione da non più di 5 anni, con decorrenza del predetto periodo dalla data di acquisto da parte del donante e determinazione della relativa plusvalenza assumendo come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.</p> <p>■ Studi Tributari Studio n. 195-2006/T Cessioni di alloggi ai sensi della legge n. 560/1993 e agevolazioni fiscali ex art. 32 dpr n. 601/1973 dopo il d.l. 223/2006 Lo studio <i>(a firma di Adriano Pischetola)</i> tratta della presunta possibilità di applicare il particolare trattamento agevolato previsto dall'art. 32 secondo comma DPR 29 settembre 1973 n. 601 alle cessioni in proprietà di alloggi effettuate dagli IACP (ora ATER), dopo la novella di cui al d.l. 223/2006 convertito con modificazioni in legge n. 248/2006, recepita nell'art. 8-bis art. 10 DPR n. 633/72.</p>
9 marzo	<p>Studio 1-2007/A</p> <p>Dalla libertà di stabilimento alla libertà di concentrazione: riflessioni sulla direttiva 2005/56/Ce in materia di fusione transfrontaliera Lo studio tratta i seguenti argomenti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli ostacoli alle fusioni transfrontaliere e il diritto comunitario. 2. I principi di fondo della decima direttiva. 3. la fattispecie di riferimento della direttiva: a) il concetto di fusione transfrontaliera; b) la nozione di società di capitali; c) l'ambito territoriale. 4. I conflitti tra ordinamenti nazionali tra principio di parificazione della fusione transfrontaliera alla fusione interna e principio di prevalenza dell'ordinamento più liberale. 5. Disciplina del procedimento di fusione: A) regolamentazione della fase decisionale; B) regolamentazione della fase esecutiva. 6. Il problema della efficacia della decima direttiva nella fase antecedente al suo recepimento.
12 marzo	<p>Studio n. 159-2006/I Il leasing di partecipazioni sociali Dopo aver premesso che da tempo è ormai superata ogni incertezza in ordine all'ammissibilità del "cd. <i>leasing</i> traslativo", sulla scorta di una nota pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite e che la prassi volge a valutare, con sempre maggior attenzione, la possibilità di stipulare contratti di <i>leasing</i> aventi ad oggetto partecipazioni societarie, lo studio tratta i seguenti argomenti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Titolarità ed esercizio dei diritti sociali: impostazione del problema. 2. Legittimità della clausola statutaria che autorizzi la scissione della partecipazione. - 3. Facoltà concesse all'autonomia privata dei soci in tema di scindibilità della partecipazione. - 4. Le possibili modalità di attuazione del rapporto fra società di <i>leasing</i> e utilizzatore. - 5. Le possibili interferenze delle regole societarie. <p>Studio n. 174-2006/I I termini della fusione semplificata ex artt. 2505 e 2505-bis c.c. deliberata dall'organo amministrativo</p>

	<p>Lo studio tratta il tema sotto i seguenti profili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Derogabilità nel caso di fusione semplificata ai sensi dell'art. 2505 deliberata dagli organi amministrativi delle società ai termini di cui agli artt. 2501 <i>ter</i> e 2501 <i>septies</i>. – 2. Rinunciabilità al termine di otto giorni di cui all'art. 2505, terzo comma. – 3. Derogabilità dei termini nel caso di fusione per incorporazione di società possedute al novanta per cento ex art. 2505-bis
13 marzo	<p>Ministero dello Sviluppo Economico Nota esplicativa, 21 febbraio 2007 Le novità in tema di “Ius Variandi” sono applicabili ai mutui? Chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 10 della legge 4 agosto 2006, n. 248 Il notaio Pierluigi Fausti commenta la nota esplicativa ministeriale del 21 febbraio 2007, secondo la quale si esclude l'applicazione del comma 2 dell'art. 10 della legge 4 agosto 2006, n. 248 ai contratti di mutuo in ragione del fatto che gli stessi sono “contratti di durata aventi una natura peculiare”, tenuto conto che certe previsioni trovano “applicazione nei contratti a tempo indeterminato”.</p> <p>Garante per la Protezione dei Dati Personali PROVVEDIMENTO 1 marzo 2007 Trattamento di dati personali relativo all'utilizzo di strumenti elettronici da parte dei lavoratori. <i>(G.U. 10 marzo 2007, n. 58)</i></p>
14 marzo	<p>Agenzia del Territorio PROVVEDIMENTO 2 marzo 2007 Pagamento di servizi telematici erogati dall'Agenzia del territorio tramite utilizzo di somme versate su conto corrente unico a livello nazionale. <i>(G.U. del 12 marzo 2007, n. 59)</i> <i>Il provvedimento prevede che il pagamento dei tributi dovuti per i servizi ipotecari e catastali richiesti ed erogati tramite il sistema telematico dell'Agenzia del territorio possa essere effettuato mediante l'utilizzo di somme versate preventivamente con modalità telematiche sul conto corrente postale unico a livello nazionale, intestato alla medesima Agenzia e ne disciplina le modalità.</i></p>
16 marzo	<p>■ Commissione Scientifica Studio n. 1-2007/S Il sistema dualistico: vincoli tipologici e autonomia statutaria SOMMARIO: 1. Il sistema dualistico come sistema a modulazione e adattamento tipologici variabili per le s.p.a. cc.dd. aperte e chiuse. La “naturale” destinazione alle società quotate. 2. Tipologia proprietaria e organizzativa delle società cc.dd. chiuse a controllo familiare e predisposizione all'adozione del sistema dualistico. 3. I differenti modelli legali e statuari di adozione del sistema dualistico: i modelli base “ad adattamento statutario nullo” e “a ridotto adattamento statutario”. 4. Il sistema dualistico “a equilibrio organizzativo misto” (con accrescimento statutario delle prerogative assembleari). In particolare, il rafforzamento dell'organo assembleare mediante attribuzione di un ruolo di composizione di conflittualità o di “arbitraggio” in tema di bilancio di esercizio (art. 2409 <i>terdecies</i>, comma 2, c.c.) e tramite scelte (negative ovvero positive) concernenti la competenza per le materie indicate all'art. 2365, comma 2, c.c. 5. (<i>Segue</i>): i ristretti ambiti di operatività, anche in prospettiva di composizione della conflittualità organica, dell'art. 2364, comma 1, n. 5, c.c. in funzione di reale rafforzamento assembleare e l'esclusione dell'applicazione analogica ovvero estensiva dell'art. 2409 <i>terdecies</i>, comma 2, c.c. 6 Il sistema dualistico “a consiglio di gestione” (cenni). 7 Il sistema dualistico “a consiglio di sorveglianza”. Le opzioni originarie “minimali” di configurazione. 8 (<i>Segue</i>): l'opzione “massima” dell'attribuzione statutaria al consiglio di sorveglianza della competenza a deliberare in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari (art. 2409 <i>terdecies</i>, comma 1, lett. <i>f-bis</i>), c.c. 9 (<i>Segue</i>): i termini di identificazione della fattispecie normativa. L'oggetto della deliberazione: le operazioni strategiche. 10 (<i>Segue</i>): i piani strategici, industriali e finanziari. 11 La natura della competenza deliberativa. Funzione di controllo di merito e legalità <i>ex ante</i> e funzione di “alta amministrazione”. Potere d'istruzione vincolante e/o potere d'indirizzo del consiglio di sorveglianza? 12 (<i>Segue</i>): “autorizzazione” ed “approvazione” di operazioni strategiche e piani strategici, industriali e finanziari. 13 Sistema dualistico e interpretazione “orientata” all'art. 2409 <i>terdecies</i>, comma 1, lett. <i>f-bis</i>), c.c. e dall'art. 2409 <i>terdecies</i>, comma 1, lett. <i>f-bis</i>), c.c.</p>

	<p>14 Sistema dualistico a “consiglio di sorveglianza” con adozione della clausola ai sensi dell’art. 2409 <i>terdecies</i>, comma 1, lett. <i>f-bis</i>), c.c. e attività di direzione e coordinamento (in generale).</p>
19 marzo	<p>Agenzia delle Entrate PROVVEDIMENTO 14 marzo 2007 (G.U. 16 marzo 2007, n. 63) Modificazioni al provvedimento 6 dicembre 2006, recante: «Estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti». <i>Articolo 3: Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 del provvedimento 6 dicembre 2006 per gli adempimenti relativi agli atti aventi ad oggetto immobili o diritti sugli immobili, per gli altri atti formati o autenticati dai notai, nonché per gli atti aventi ad oggetto immobili siti nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario, l'utilizzo obbligatorio delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, decorre dal 1° giugno 2007.</i></p> <p>■ Studi Tributari Studio n. 17-2007/T Le novità della finanziaria per imprenditori e società agricole SOMMARIO: 1. Giovani agricoltori. 2. Società agricole. Prospetto riepilogativo dei trattamenti tributari per gli atti di trasferimento di terreni agricoli e relative pertinenze: Tabella A) trasferimenti a titolo oneroso. – Tabella B) trasferimenti a titolo di donazione.</p>
21 marzo	<p>Trust, disciplina del "coacervo" e patto di famiglia: dall'Assonime alcuni indirizzi interpretativi Circolare Assonime n. 13 del 2007: nuova disciplina della tassazione dei trasferimenti a titolo gratuito “mortis causa” e per atto fra vivi. <i>Le circolari Assonime devono essere richieste al sito http://www1.assonime.it/assonime/homepage.nsf/servizi</i></p>
22 marzo	<p>Garante per la Protezione dei Dati Personali PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2007 Autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici. (G.U. 19 marzo 2007, n. 65)</p>
23 marzo	<p>■ Studi Civilistici Studio n. 19-2007/C La redazione del preliminare - Profili operativi SOMMARIO CAPITOLO I - IL PRELIMINARE QUALE FORMA DI TUTELA DELLE PARTI <i>Premessa</i> <i>La tutela generica</i> <i>La tutela specifica</i> <i>La funzione di tutela della caparra confirmatoria</i> <i>La tutela "rafforzata" (la trascrizione del preliminare)</i></p> <p>CAPITOLO II - LA REDAZIONE DEL PRELIMINARE <i>La forma</i> <i>Il contenuto</i> <i>Le parti del contratto</i> <i>Il preliminare per persona da nominare</i> <i>L'immobile oggetto del preliminare</i> <i>I fabbricati</i> <i>I terreni</i> <i>Gli immobili da costruire e le specifiche modalità redazionali</i> <i>Gli immobili da costruire: le varianti e le cd. clausole di riserva</i> <i>Il termine per la stipula dell'atto definitivo</i> <i>L'indicazione del prezzo</i> <i>Il pagamento del prezzo nel caso di immobili da costruire ex Dlgs 122/2005</i> <i>Lo "stato di diritto" dell'immobile</i> <i>La consegna dell'immobile</i> <i>Le garanzie</i> <i>Problematiche particolari: i beni di provenienza donativa</i> <i>Problematiche particolari: le prelazioni</i> <i>Problematiche particolari: i beni culturali</i> <i>Problematiche particolari: i beni di E.R.P.</i> <i>Problematiche particolari: gli immobili da costruire soggetti alla disciplina del dlgs 122/2005</i> <i>Problematiche particolari: la mediazione</i></p>
26 marzo	<p>■ Materiali Civilistici</p>

	<p>I nuovi obblighi a carico dei mediatori introdotti dalla finanziaria 2007</p> <p>SOMMARIO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Finalità delle nuove disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007 in materia di mediazione immobiliare – 2. La definizione di mediatore – 3. Il rapporto di mediazione - 4. Elementi tipici della mediazione e clausole atipiche – 5. L'attività' del mediatore nella regolamentazione codicistica e la conclusione dell'affare - a) Il nesso causale tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare - b) Concetto di "affare" – 6. L'intermediazione nel settore immobiliare – 7. Le prassi: preliminare aperto e preliminare formale – 8. Conclusioni relative alla portata del comma 46 - a) Esempificazione delle fattispecie astrattamente ipotizzabili – 9. Le modifiche apportate dalla finanziaria 2007 al contenuto delle dichiarazioni da inserire negli atti di cessione immobiliare. Cenni. – <p>Appendice. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) Commi da 46 a 49 dell'articolo unico.</p> <p>■ Materiali Tributarie</p> <p>I profili fiscali dei nuovi obblighi dei mediatori e la disciplina tributaria del contratto preliminare</p> <p>SOMMARIO: Parte I - I profili fiscali dei nuovi obblighi dei mediatori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il mediatore quale responsabile di imposta con diritto di rivalsa successiva. 2. Non necessaria coincidenza tra il momento in cui sorge l'obbligo del pagamento del tributo e della registrazione e quello in cui matura il diritto alla provvigione. 3. Caso in cui l'intervento del notaio "assorbe" il pagamento del tributo e la registrazione a cura del mediatore. <p>Parte II – La disciplina fiscale del contratto preliminare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. L'obbligo di registrazione del contratto preliminare; 4.1 La regola della registrazione in caso d'uso delle scritture private non autenticate relative ad operazioni IVA; 4.2 La registrazione del contratto preliminare stipulato da soggetto passivo IVA per scrittura privata non autenticata; 4.3 Conclusioni in ordine all'obbligo di registrazione in termine fisso del contratto preliminare di cessione di fabbricato. 5. La disciplina fiscale delle clausole accessorie inserite nel contratto preliminare. 6. Conclusioni.
29 marzo	<p>Ministero dell'Economia e delle Finanze DECRETO 20 marzo 2007.</p> <p>Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. Periodo rilevazione: 1° ottobre - 31 dicembre 2006. Applicazione dal 1° aprile fino al 30 giugno 2007 (legge 7 marzo 1996, n. 108). (G.U. 28 marzo 2007, n. 73)</p> <p>Ministero dell'Interno Direttiva 20 febbraio 2007</p> <p>OGGETTO: Diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato</p>
30 marzo	<p>Convertito in legge il decreto "Bersani-bis"</p> <p>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese (Approvato dalla Camera dei deputati). (AS n. 1427) (in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale)</p> <p><i>Testo disponibile in allegato (disegno di legge di conversione del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 nel testo presentato per l'approvazione del Senato ed approvato con voto di fiducia)</i></p> <p>■ Studi di Impresa Studio n. 19-2007/C Gli adeguamenti degli statuti delle società con azioni quotate dopo il D.Lgs. 303/2006. Questo il sommario dello studio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Premessa. –

<p>2. <i>Elezione e composizione del consiglio di amministrazione.</i> – 3. (segue) <i>Il voto di lista.</i> – 4. (segue) <i>Collegamento tra liste.</i> – 5. (segue) <i>Amministratori indipendenti.</i> – 6. (segue) <i>Dichiarazione di indipendenza e decadenza dalla carica.</i> – 7. <i>Elezione e composizione del collegio sindacale.</i> – 8. <i>Sostituzione dei componenti degli organi sociali nominati dalle minoranze.</i> – 9. <i>Elezione e composizione degli organi di amministrazione e controllo nei sistemi alternativi.</i> — 10. <i>Voto a scrutinio segreto per la elezione delle cariche sociali.</i> – 11. <i>Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</i> – 12. <i>Modalità di adeguamento dello statuto.</i> – 13. <i>Per concludere.</i></p>

Risposte dell'Ufficio Studi ai quesiti posti dai singoli notai

<p>Quesito n. 137-2006/I</p>	<p>Prova dell'avvenuto versamento del 25% del conferimento in denaro</p> <p>Rispondendo ad un quesito specifico, l'Ufficio ha rilevato che: in sede di costituzione, infatti, il notaio ha l'obbligo di verificare l'effettivo versamento del 25% del capitale presso una banca (e non presso un conto intestato alla società o nelle stesse casse sociali, come avviene in sede di aumento; l'esistenza della documentazione comprovante il versamento prescritto è necessaria affinché il notaio possa procedere al deposito dell'atto costitutivo (<i>ex art. 2330 c.c.</i>) e richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.</p> <p>Si tratta di una prescrizione attinente alla regolarità formale della documentazione depositata, la cui mancanza appare ostativa alla iscrizione della società, pur escludendosi, da una parte della dottrina, che la stessa implichi la nullità della società e conseguentemente l'applicazione dell'art. 28 della legge notarile.</p> <p>Si può, al riguardo, sinteticamente affermare che, in sede di costituzione della società, l'obbligo di verificare la sussistenza dei documenti comprovanti l'avvenuto versamento viene comunque a gravare sul notaio.</p> <p>Viceversa, nel caso di aumento del capitale, il riscontro dell'avvenuto versamento del venticinque per cento grava sugli amministratori, stante anche il disposto dell'art. 2444 per le s.p.a. e dell'art. 2481-bis, sesto comma, c.c., per le s.r.l.: la relativa dichiarazione, pertanto, può esser acquisita dal notaio verbalizzante la delibera di aumento, ma può anche essere effettuata autonomamente dagli amministratori, con deposito presso il registro delle imprese, in un momento successivo.</p> <p>In ogni caso, poi, essendo ammesso il versamento presso le casse della società, il problema dell'idoneità dello strumento di prova ricade nell'ambito delle valutazioni dei soggetti cui compete l'attestazione dell'avvenuto versamento (e cioè gli amministratori), su cui grava la responsabilità civile, <i>ex art. 2392 c.c.</i>, e penale, <i>ex artt. 2626 e ss., c.c.</i></p>
<p>Quesito n. 163-2006/I</p>	<p>Cooperativa in liquidazione con statuto non adeguato alla riforma del diritto societario e delibera di trasferimento sede</p> <p>E' stato chiesto all'Ufficio studi se in una società cooperativa, il cui statuto non sia stato adeguato alla riforma:</p> <p>I - sia possibile tenere l'assemblea straordinaria di una cooperativa con la presenza del liquidatore e dell'unico socio, per deliberare il trasferimento della sede sociale in altro Comune;</p> <p>II - sia possibile farlo anche senza provvedere all'adeguamento generale dello statuto, tenuto conto che nello statuto vigente non si rinvenivano clausole che contrastano con norme inderogabili introdotte dalla riforma.</p> <p><u>Sul primo punto</u> l'Ufficio ha risposto che in pendenza della fase di liquidazione le disposizioni relative agli organi sociali continuano ad applicarsi, nei limiti di compatibilità con la fase liquidativa stessa (art. 2488 cod. civ.).</p> <p>La deliberazione di trasferimento della sede può dunque essere assunta anche durante la fase di liquidazione, qualora ciò si renda necessario o opportuno al fine di consentire o agevolare lo svolgimento della stessa, come affermato pacificamente da giurisprudenza e dottrina.</p>

	<p><u>Sul secondo punto</u> ha rilevato che il mancato adeguamento nei termini comporta, sul piano fiscale, la perdita degli eventuali benefici tributari e, sul piano civilistico, l'inefficacia, a decorrere dal 1° aprile 2005, delle clausole statutarie non conformi alle nuove disposizioni inderogabili dettate dalla riforma, con conseguente sostituzione automatica di dette clausole con le disposizioni imperative di legge, ai sensi degli artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.</p> <p>Pertanto, se la cooperativa non si è adeguata entro i termini di legge, essa continua ad essere disciplinata dalle disposizioni dello statuto che non siano in contrasto con le norme inderogabili introdotte con la riforma (non essendovi stato alcun adeguamento, la cooperativa sarà disciplinata, oltre che dalle disposizioni statutarie non in contrasto con la riforma e dalle norme specifiche in materia di cooperative, anche dalle disposizioni sulle società per azioni in quanto compatibili ai sensi dell'art. 2519 c.c.).</p>
<p>Quesito n. 98-2006/C</p>	<p>Immobile di cooperativa edilizia in zona PEEP e requisiti soggettivi previsti dalla convenzione per la rivendita</p> <p>Nel caso di immobile acquistato da cooperativa edilizia in zona PEEP in diritto di superficie, sulla base di convenzione con il Comune, ci si chiede se, in caso di rivendita, alla luce della clausola della convenzione che per poter rivendere il bene, occorre che l'acquirente abbia i requisiti soggettivi previsti per l'assegnazione di alloggi economici e popolari, fra i quali, un limite di reddito e l'impossidenza di altra abitazione, sia necessario il consenso del Comune ed, in caso di violazione, quali siano le conseguenze sanzionatorie.</p> <p>Prima dell'abrogazione dei divieti previsti dai commi dal 15° al 19° dell'art. 35 della legge 865/1971 (per effetto dell'art. 23 della legge 17 febbraio 1992, n. 179) mentre per le aree concesse in diritto di superficie non era previsto alcun divieto, per le aree concesse in diritto di proprietà era previsto il duplice divieto di cessione infradecennale, a far data dall'abitabilità, e di cessione dell'alloggio a soggetto che non avesse determinati requisiti soggettivi.</p> <p>La legge 179 del 1992 (c.d. legge Ferrarini-Botta) ha abrogato tutti i divieti previsti dal citato art. 35 della legge 865 del 1971, ivi inclusi quelli che costringevano a tenere conto del prezzo di vendita stabilito dall'UTE e che prevedevano la possibilità di vendita dell'alloggio soltanto a persone rivestenti i requisiti soggettivi di legge.</p> <p>Allo stato pertanto nessun divieto sembra debba ulteriormente sussistere, salvo quelli previsti nella convenzione con il Comune, che trovano la loro fonte nei patti contrattuali ivi previsti e, comunque, sempre esclusa qualsiasi ipotesi di nullità, data la carenza attuale di una norma di legge che faccia da supporto alla nullità stessa (infatti la nullità di un atto non può essere mai stabilita pattiziamente, ma abbisogna di una fonte legislativa, poiché la nullità ubbidisce all'esigenza di corrispondere alla tutela di un interesse di carattere generale).</p> <p>Sul punto la posizione del Consiglio Nazionale del Notariato è stata sempre del seguente tenore: ai divieti contenuti nelle convenzioni che riproducono quelli previsti dalle disposizioni abrogate va riconosciuta un'efficacia meramente pattizia, tale cioè da non poter mai comportare conseguenze in ordine alla validità dell'atto di alienazione posto in essere, ma da riflettersi, tutt'al più, sul piano contrattuale, sino alla risoluzione di diritto.</p>
<p>Quesito n. 176-2006/T</p>	<p>Cessione da Istituto diocesano a privato: a) terreno non agricolo; b) terreno agricolo.</p> <p>Interrogato su quale sia il trattamento tributario dell'atto di vendita di un terreno da parte di un ente ecclesiastico iscritto nel Registro delle persone giuridiche a soggetto privato non imprenditore agricolo, nelle diverse ipotesi di terreno agricolo che di terreno non agricolo, l'Ufficio ha precisato che gli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, rientrano certamente nella categoria degli enti non commerciali ed è proprio tale finalità che consente all'ente ecclesiastico di ottenere il riconoscimento della personalità giuridica, essendo il proprio oggetto principale ed essenziale, appunto, l'attività di religione e di culto.</p> <p>L'esercizio di una attività commerciale da parte dell'ente ecclesiastico, pertanto, può soltanto essere connessa o strumentale rispetto all'attività principale (non commerciale); l'eventuale attività di impresa svolta da parte dell'ente ecclesiastico, in quanto idonea a fornire i mezzi finanziari necessari e strumentali per il conseguimento del fine principale, non avversa lo scopo essenziale dell'ente, ma deve essere tenuta formalmente distinta e separata dalla attività di religione e di culto (per effetto del combinato disposto degli artt. 144, comma 2 e 154 comma 3 del Tuir "Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata").</p>

	<p>Con la circolare del 14 giugno 1993 n. 8 è stato evidenziato che le cessioni di immobili posti in essere da enti non commerciali non rientrano nel campo di applicazione dell'IVA allorché gli immobili stessi abbiano natura strumentale per l'esercizio di attività istituzionali, e la circostanza si desuma coerentemente dalle risultanze contabili.</p> <p>Tuttavia, nel caso in cui detti immobili (terreni "fabbricabili") abbiano natura strumentale per esercizio di una attività collaterale, la relativa cessione è soggetta ad IVA.</p> <p>Perciò l'Ufficio ha concluso che l'atto di cessione di un terreno non agricolo suscettibile o meno di utilizzazione edificatoria, posseduto dall'ente ecclesiastico, quale bene strumentale in relazione ai fini istituzionali non è soggetto ad IVA, mancando il presupposto soggettivo per l'imposizione a tale imposta dell'operazione di cui trattasi.</p> <p>Infatti l'Ente non agisce in regime di impresa e quindi non assume la qualità di soggetto passivo di imposta.</p> <p>Conseguentemente l'atto traslativo avente ad oggetto tale terreno, è soggetto all'applicazione dell'aliquota dell'8% dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 1, n. 1, primo comma della Tariffa –parte prima- allegata al D.P.R. n. 131/1986, e delle imposte catastali ed ipotecarie rispettivamente dell'1% e del 2%.</p> <p>Nel caso, invece, di terreno agricolo, l'atto traslativo è soggetto all'applicazione dell'aliquota del 15% dell'imposta di registro ai sensi dell'art. 1, capoverso della suddetta Tariffa, e delle imposte catastali ed ipotecarie rispettivamente dell'1% e del 2%.</p>
<p>Quesito n. 701-2006/C</p>	<p>Condono edilizio, atto di conferma e comunione legale</p> <p>Sono stati posti due quesiti:</p> <p>a) se sia necessaria la conferma ex art. 40 comma 3 della Legge 47/1985 per un atto di compravendita non recante gli estremi di licenza edilizia rilasciata a variante dell'originaria licenza edilizia invece citata (relativa alla diversa indicazione del sito di collocazione di locali ad uso autorimessa);</p> <p>b) se, in caso di necessità di un atto di convalida, trattandosi di coniugi acquirenti in comunione legale, sia necessario l'intervento in atto di entrambi.</p> <p>L'Ufficio ha ribadito che in tema di circolazione di immobili oggetto di abuso edilizio che ai fini della commerciabilità ciò che conta è che l'intervento di sia sostanziato in un abuso primario, tale cioè da importare la realizzazione di una unità immobiliare autonomamente fruibile.</p> <p>In ordine alla tipologia dell'abuso, si precisa inoltre che la circolare-<i>bis</i> del Consiglio nazionale del notariato (<i>La legge 28 febbraio 1985, n. 47 - Criteri interpretativi</i>, 1987) affermava a chiare note che "al di fuori delle ipotesi di assenza di concessione o licenza e del vizio di totale difformità, gli altri abusi non impediscono la valida circolazione giuridica degli edifici o loro parti".</p> <p>Perciò il Consiglio nazionale, in una circolare alla categoria, ha affermato che "gli abusi di minore gravità possono determinare sanzioni di altro genere, ma continuano a non incidere assolutamente sull'attività negoziale (anche se su di essa va puntualmente richiamata l'attenzione delle parti)" (CNN, nota n. 89-2006/C, est. Razzino).</p> <p>Se, come nel caso in esame, il bene si qualifica come pertinenziale, da negoziare non distintamente dal bene principale, si tratta di abuso secondario o minore, classificabile nelle tipologie da 4 a 7 della tabella allegata alla legge 47/85, e non influente ai fini della commerciabilità del bene primario, commerciabilità che, nell'economia della legge 47, confermata in ciò anche dalla legislazione successiva sul nuovo condono edilizio.</p> <p>Riguardo al secondo quesito, quando l'atto di conferma si rende necessario, è sufficiente che intervenga in atto il solo acquirente (e non anche il coniuge il cui acquisto è una conseguenza del regime di comunione legale); tanto più considerato che all'atto di conferma potrebbe ricorrere anche il solo alienante.</p>
<p>Quesito n. 179-2006/I</p>	<p>Società di intermediazione: poteri di amministrazione e rappresentanza</p> <p>In risposta ad un quesito specifico sul tema, l'Ufficio ha ricordato che in base all'art. 2, l. 3 febbraio 1989, n. 39, l'attività di mediazione può essere esercitata esclusivamente da soggetti abilitati iscritti nel ruolo degli agenti di affari in mediazione istituito presso le Camere di Commercio.</p> <p>L'art. 3, l. 39/1989, inoltre, prevede che l'iscrizione nel ruolo, la quale abilita all'esercizio dell'attività di mediazione su tutto il territorio della Repubblica, nonché a svolgere ogni attività complementare o necessaria per la conclusione dell'affare, è a titolo personale e</p>

	<p>l'iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della mediazione, se non ad altro agente di affari in mediazione iscritto nel ruolo.</p> <p>Se ne deduce, pertanto, che possono svolgere attività di mediazione esclusivamente i soggetti che abbiano ottenuto l'iscrizione nel ruolo dei mediatori, la quale è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla legge.</p> <p>Nel caso in cui l'attività di mediazione venga esercitata in forma societaria, l'art. 11, comma 1, d.m. 21 dicembre 1990, n. 452 (regolamento di attuazione della l. 39/1989), stabilisce che "i requisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dai legali o dal legale rappresentante della società stessa ovvero da colui che è preposto dalla società a tale ramo d'attività".</p> <p>Ne consegue, dunque, che in una società di persone, quale la s.n.c., il potere di compiere gli atti inerenti allo svolgimento dell'attività di mediatore può essere affidato ad uno o più amministratori purché gli stessi siano muniti della rappresentanza dell'ente o preposti a tale attività e siano comunque in possesso dei requisiti per l'iscrizione nel ruolo dei mediatori.</p> <p>Ha infine ricordato che ai sensi dell'art. 5, comma 3, l. 39/1989, l'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:</p> <p>a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;</p> <p>b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.</p>
<p>Quesito n. 31-2006/I</p>	<p>Fallimento e partecipazione a s.a.s. come accomandante</p> <p>Si è posto il dubbio se un fallito possa partecipare come socio accomandante in una società in accomandita semplice (fatto presente che l'art. 2288 c.c., dettato in tema di società semplici, dispone che è escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito.</p> <p>La giurisprudenza aderisce alla tesi dottrinale secondo la quale il fondamento della norma risiede nell'intrinseca incompatibilità dello status di fallito con quello di socio ed esclude che il fallito possa assumere la posizione di socio in ogni società.</p> <p>La Cassazione afferma che non sono di ostacolo all'applicazione dell'art. 2288 c.c. alla società in accomandita semplice la particolare struttura di questa né il diverso regime di responsabilità dei soci accomandanti e di quelli accomandatari (nello stesso senso si è espresso anche il Tribunale di Udine).</p> <p>Ne deriva, quindi, che se il fallimento è causa di esclusione di diritto del socio accomandante, non pare possibile neppure una partecipazione di un soggetto già fallito ad una s.a.s. come socio accomandante.</p>
<p>Quesito n. 31-2007/C</p>	<p>Atto nullo per mancata allegazione del c.d.u.: confermabilità da parte del creditore ipotecario</p> <p>Posto un atto di compravendita di un terreno al quale non è stato allegato il certificato di destinazione urbanistica ed un successivo atto con il quale sul fondo medesimo è stata concessa ipoteca a favore di un istituto bancario, la parte venditrice ha convenuto in giudizio la parte acquirente e la banca creditrice per sentirsi dichiarare dal tribunale:</p> <p>a) la nullità dell'atto di compravendita per mancata allegazione del c.d.u.;</p> <p>b) l'inopponibilità ad essa parte attrice dell'ipoteca iscritta sui beni venduti.</p> <p>Il tribunale ha dichiarato la nullità dell'ipoteca iscritta sui beni venduti e l'inefficacia dell'ipoteca iscritta in favore della banca.</p> <p>E' stato chiesto all'ufficio studi:</p> <p>1) se possa «l'Istituto creditore (titolare del diritto reale di ipoteca sull'immobile oggetto di compravendita) essere considerato "avente causa" delle parti, ai fini della conferma dell'atto nullo, ex comma 4 della Legge 28 novembre 2005 n. 246»;</p> <p>2) se «nel caso in cui l'atto notarile eventualmente posto in essere venga ritenuto dal Giudice della causa come non fondato su validi presupposti di Legge e quindi non rientrante nella fattispecie prevista dalla normativa surrichiamata, l'atto stesso deve essere considerato semplicemente inefficace e/o inutile, ovvero potrebbe essere considerato affetto da nullità e/o annullabilità».</p> <p>Relativamente al primo quesito l'Ufficio si è espresso nel senso che, in assenza di specifiche indicazioni normative che limitino la nozione di "avente causa", appare ragionevole ritenere che anche il titolare di ipoteca possa essere considerato un "avente causa" ai fini della possibilità di compiere l'atto di conferma previsto dall'art. 30, comma 4-bis, d.p.r. 380/2001.</p> <p>Relativamente al secondo quesito si è espresso affermando che alla fattispecie dovrebbe</p>

	applicarsi il principio secondo il quale l'atto compiuto da un soggetto non legittimato è inefficace, ma non invalido.
Quesito n. 704-2006/C	<p>Mutuo condizionato e successiva stipula di atto di erogazione.</p> <p>E' stato posto il quesito se dopo la stipula per atto notarile dell'atto di erogazione parziale è possibile rilasciare copia esecutiva oltre che dell'atto di erogazione anche dell'originario contratto di mutuo; in altri termini se sia possibile rilasciare copia esecutiva dell'atto di mutuo e copia esecutiva dell'atto di erogazione della somma, nell'ipotesi - come sembra - in cui il mutuo sia condizionato.</p> <p>Nell'ipotesi in esame, pertanto, considerato che il contratto di mutuo non documenta l'esistenza attuale del credito, verrebbe meno la liquidità del debito e l'esigibilità e pertanto il contratto di mutuo non potrebbe valere come titolo esecutivo.</p> <p>In giurisprudenza è stata esclusa la possibilità di considerare questo tipo di atto come titolo esecutivo: quindi il contratto di mutuo condizionato non è da solo un valido titolo esecutivo ed il notaio non potrebbe rilasciarne copia esecutiva.</p> <p>Tuttavia nel caso in esame non è stato richiesto il rilascio di copia esecutiva solo del contratto di mutuo condizionato ma copia esecutiva sia dell'atto di erogazione che del contratto di mutuo condizionato.</p> <p>Pertanto, premessa la posizione della giurisprudenza, nel caso in esame, sul presupposto che l'atto di mutuo condizionato deve essere accompagnato, dall'atto di erogazione della somma -in quanto l'obbligazione del mutuatario dipende dall'erogazione effettiva della somma promessa - il titolo esecutivo risulterà composto dall'atto di mutuo come "fonte" dell'obbligazione pecuniaria e dall'atto di erogazione della somma promessa in mutuo come "atto esecutivo" dell'obbligazione stessa.</p> <p>Considerato che oltre al contratto di mutuo è stato già stipulato l'atto di erogazione della somma, appare possibile rilasciare copia esecutiva di entrambi gli atti essendo questi strettamente collegati e concorrendo entrambi alla formazione del titolo esecutivo.</p>
Quesito n. 22-2007/I	<p>Società a responsabilità limitata: clausola di esclusione del socio per esercizio di attività concorrenti</p> <p>E' stato posto il quesito se la clausola statutaria, con la quale viene introdotta l'esclusione del socio che svolga attività in concorrenza con la società, debba essere adottata all'unanimità o se possa essere assunta con il <i>quorum</i> statutario (che nel caso concreto prevede la metà più uno).</p> <p>Pur avendo evidenziato che la previsione della facoltà di adottare clausole di esclusione dei soci introduce nella disciplina delle s.r.l. un istituto tipico delle società di persone, il quale accentua il carattere personalistico di tale tipologia di società, l'Ufficio studi ha concluso nel senso che la clausola può essere introdotta con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.</p> <p>Tuttavia, tenuto conto delle diverse possibili interpretazioni relative all'ambito dell'autonomia statutaria in materia di cause di esclusione, potrebbero sussistere dubbi sull'applicabilità di tale clausola nei confronti di attività pregresse del singolo socio, delle quali gli altri ne erano a conoscenza, a seconda che si ritenga applicabile o meno in via analogica l'art. 2301, comma 2, c.c., fermo restando che una valutazione di questo tipo dovrebbe essere rimessa in ultima analisi all'autorità giudiziaria investita di un'eventuale impugnazione dell'esclusione da parte del socio</p>
Quesito n. 51-2007/T	<p>Prezzo-valore e trasferimento in seguito ad aggiudicazione all'asta di immobile di proprietà SCIP</p> <p>L'Ufficio ha risposto negativamente al quesito se sia applicabile il meccanismo del "prezzo-valore" all'atto di trasferimento in seguito ad aggiudicazione all'asta pubblica di immobile abitativo e relativa pertinenza di proprietà di una SCIP s.r.l. a favore di acquirente persona fisica.</p> <p>Tre sono i requisiti fondamentali per l'applicazione del metodo stesso (che deve essere richiesta al notaio rogante/autenticante all'atto della cessione):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) quello <i>soggettivo</i> (nel senso che il soggetto cedente, ancorché non persona fisica, deve agire in regime di non-imponibilità IVA o almeno in regime di esenzione da tale imposta, ed il soggetto acquirente persona fisica non deve agire nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali); b) quello <i>oggettivo</i> (dovendo riguardare solo immobili abitativi e/o loro pertinenze);

	<p>c) quello <i>negoziiale</i> (dovendo discendere l'effetto traslativo da "un negozio che sia assimilabile al trasferimento secondo la struttura dell'imposta di registro ... e quindi interessato alla definizione della base imponibile così come emerge dall'art. 43 della legge di registro", ove viene in considerazione il "valore" del bene o diritto trasferito.</p> <p>Nella fattispecie in esame, nel presupposto che la SCIP operi in regime di esenzione da IVA ai sensi dell'art. 10 n. 8 DPR n. 633/72, pur ricorrendo i primi due requisiti, manca quello negoziiale, in quanto il trasferimento avviene con riferimento ad una base imponibile costituita da "un prezzo di aggiudicazione" (ai sensi dell'art. 44 del detto TUR) e non dal "valore" ex art. 43, solo in deroga del quale il metodo di che trattasi può trovare applicazione.</p> <p>Il riferimento ad un possibile "valore" (e non già ad un "prezzo") è infatti al riguardo dirimente, in quanto <i>l'incipit</i> del disposto del comma 497 art. 1 legge n. 266/2005 citato fa espresso ed unico riferimento all'art. 43 predetto.</p> <p>Oltretutto anche la <i>ratio legis</i> depona nel senso della non-applicabilità del metodo al vaglio.</p>
--	--

Dalla Lista Sigillo

15 marzo	<p>Invio il comunicato della Camera di Commercio relativo al bollo telematico per gli atti societari: Dal 1 aprile 2007 gli atti societari sono soggetti all'imposta di bollo all'origine che è comprensiva di quella in passato dovuta per il Registro Imprese.</p> <p>Inoltre dal 14 marzo 2007 è stata abolita l'applicazione del bollo di quietanza sulle ricevute di pagamento dei diritti di segreteria.</p> <p>Cordiali saluti. Lorenzo Turturici</p>
30 marzo	<p>Credendo di fare cosa utile, invio alla Lista un mio breve studio sul procedimento di cancellazione delle ipoteche introdotto dal Decreto Bersani-bis.</p> <p>Ignazio Padolecchia</p>

Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali

<p>Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE 14 febbraio 2007, n. 9/E</p>	<p>OGGETTO: Corte di Giustizia delle Comunità Europee - Questione della compatibilità IRAP con l'art. 33 della sesta direttiva IVA - Gestione delle controversie</p> <p>Con la circolare n. 9/E del 14 febbraio 2007 l'Agenzia delle Entrate, muovendo dalla pronuncia della Corte di Giustizia sulla compatibilità dell'IRAP con la VI direttiva IVA (sentenza C-475/03), fornisce alcune indicazioni sulla gestione delle controversie insorte in relazione alla questione.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate ribadisce che le eccezioni formulate dai contribuenti sono da ritenersi prive di fondamento; l'amministrazione osserva tuttavia che <i>"la particolare situazione del contenzioso in esame è stata determinata anche dal contenuto delle conclusioni dei due avvocati generali presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee...[le quali] ... hanno favorito il proliferare delle controversie la cui soluzione consentirebbe di ridurre notevolmente i giudizi pendenti presso le Commissioni tributarie, che così potrebbero pervenire più celermente anche alla definizione di altre questioni."</i></p> <p>Conseguentemente l'Agenzia ritiene che ciò deponga per l'opportunità di accedere alle eventuali richieste del contribuente di rinuncia al ricorso (ma è ragionevole ritenere anche al solo motivo del ricorso) riguardante la questione appena esposta, addivenendo ad un accordo sulle spese di lite (non è da escludere che le conclusioni degli avvocati generali potrebbero indurre, in ogni caso, il giudice a compensare le spese di lite).</p>
---	--

<p>Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE 1° marzo 2007, n. 12/E</p> <p><i>(vedi notiziario del 2.03.2007 ed un commento sul notiziario del 14.03.2007)</i></p>	<p>OGGETTO: Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 e successive modifiche – Revisione del regime fiscale delle cessioni e locazioni di fabbricati (articolo 35, commi da 8 a 10-<i>sexies</i>) - Ulteriori chiarimenti.</p> <p><i>La circolare fornisce risposta a taluni quesiti presentati su problematiche specifiche in relazione alle disposizioni introdotte dall'articolo 35 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (nel prosieguo decreto legge), concernenti la revisione del regime fiscale delle cessioni e locazioni di fabbricati ai fini delle imposte indirette.</i></p> <p><i>Le risposte fornite devono ritenersi integrative della circolare n. 27 del 4 agosto 2006, illustrativa delle norme richiamate, alla quale si rinvia per un quadro generale della disciplina vigente in materia.</i></p> <p>INDICE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Rettifica della detrazione IVA già operata in base alla normativa previgente al decreto legge 2 Immobili pertinenziali 3 Acconti fatturati in regime di applicazione dell'IVA 4 Riscatto di immobili in <i>leasing</i>: base imponibile ai fini delle imposte 5 Affitto di azienda 6 Locazione di aree con sovrastante impianto di lavaggio classificate nella categoria catastale D7 7 Sublocazioni 8 Profili negoziali relativi al contratto di locazione <ol style="list-style-type: none"> 8.1 Prestazioni di servizio complesse 8.2 Parcheggi 9 Appartamenti per vacanze 10 Ultimazione del fabbricato 11 Cessione di fabbricato non ultimato 12 Cessione di fabbricato per atto della pubblica autorità <ol style="list-style-type: none"> 12.1 Imposta sul valore aggiunto 12.2 Imposte ipotecaria e catastale
<p>Agenzia del Territorio Circolare n.3 (prot.26859) del 30 marzo 2007</p>	<p>Estensione delle procedure telematiche – Primi chiarimenti operativi</p> <p>La circolare fornisce i primi chiarimenti operativi per l'esecuzione delle procedure telematiche (MUI) relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli atti per i quali non vi è obbligo di trascrizione nei Registri Immobiliari - alle annotazioni nei Registri Immobiliari

Scadenario

<p>18 febbraio 2007</p>	<p>A decorrere dal 18 febbraio 2007, è pienamente operativa la norma secondo la quale, al ricorrere dei presupposti dalla stessa previsti, sarà dovuta l'imposta regionale nella misura del 20% sulle plusvalenze calcolate ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 2 della L.R. Sarda n.4/2006 (con cui è stata istituita l'imposta regionale sulle plusvalenze dei fabbricati adibiti a seconde case - <i>rectius</i> l'imposta regionale sulle plusvalenze derivanti da cessione di fabbricati adibiti a seconde case - (vedi in CNN Notizie del 1 giugno 2006 con nota di I. Paganelli; e G. Carlini – M. Faedda, Tasse sul lusso e plusvalenze immobiliari. Legge Regionale Sardegna 11 maggio 2006, n. 4, in CNN Notizie del 24 luglio 2007).</p> <p>La norma (ai commi 8 e 18) pone a carico dei notai dei ben precisi obblighi per quanto concerne la riscossione ed il versamento dell'imposta regionale.</p>	<p>Legge Regione Autonoma della Sardegna 11 maggio 2006 n. 4, art.2</p> <p><i>I moduli sono stati approvati dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 5/10 del 7 febbraio 2007 e la deliberazione è stata pubblicata sul BURAS del 17 febbraio 2007</i></p>
<p>1 marzo 2007</p>	<p>Sono stati approvati ed entrano in vigore i nuovi importi dei diritti di segreteria (Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle camere di commercio e relativa approvazione delle tabelle A e B).</p>	<p>Ministero dello Sviluppo Economico Decreto Ministero Sviluppo Economico 22 febbraio 2007</p>

		<i>(G.U. 28 febbraio 2007, n. 49)</i>
3 marzo 2007	Scade il termine entro il quale è possibile rinnovare le polizze assicurative integrative senza soluzione di continuità per coloro che avevano stipulato dette coperture nel 2006.	E' possibile consultare le schede "Polizza Facile" a commento delle singole polizze facoltative e che sono pubblicate nella RUN alla voce ASSONOTAR – Assicurazioni del Notaio.
4 marzo 2007	Entrano in vigore le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006 – portate dalla Legge n.13/2007 che recano il recepimento della direttiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere di società di capitali (all. B del progetto).	Legge 6 febbraio 2007 n. 13 <i>(GU n. 40 del 17-2-2007- Suppl. Ordinario n. 41)</i>
17 marzo 2007	E' in vigore il decreto che stabilisce i nuovi importi del bollo forfetario (può essere registrato con l'adempimento unico in via facoltativa qualunque atto, con l'importo del bollo commisurato alla tipologia dell'atto)	D.M. 22 febbraio 2007
1 aprile 2007	Estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti: da questa data i notai debbono obbligatoriamente, utilizzare la procedura dell'adempimento unico per la registrazione di tutti gli atti aventi ad oggetto immobili o diritti sugli immobili, per il pagamento delle plusvalenze immobiliari. Da questa data è obbligatorio indicare nel MUI i dati del mediatore e comincia a decorrere il termine per la trasmissione telematica dei dati relativi a plusvalenze immobiliari per il periodo precedente (dall'1.01.2006 al 31.03.2007).	Agenzia del Territorio PROVVEDIMENTO 6 DICEMBRE 2006 <i>(Supplemento Ordinario n. 232 alla G.U. 12 dicembre 2006, n. 288)</i> Agenzia delle Entrate PROVVEDIMENTO 14 marzo 2007 <i>(G.U. 16 marzo 2007, n. 63)</i>
11 aprile 2007	Entra in vigore il Decreto che attua la direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.	DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 30 <i>(G.U. 27 marzo 2007, n. 72)</i>
31 maggio 2007	Termine per deliberare lo scioglimento delle società di comodo, con procedura "agevolata"	Art.1 Legge 27.12.2006 n.296 (FINANZIARIA 2007)
31 maggio 2007	Termine ultimo di entrata in vigore delle disposizioni del capo V della parte II del T.U. di cui al DPR 6 giugno 2001 n.380 che reca il titolo "Norme per la sicurezza degli impianti".	D.L. 28.12.2006 n.300, art.3
1 giugno 2007	Ai procedimenti disciplinari promossi da questa data, si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 1 a 19, 28, 31, da 37 a 46, 48, 49 e 52 del " Nuovo disciplinare " (D.Lgs. 1 agosto 2006 n.249); con precisazione che l'art.19 entra in vigore da questa data limitatamente all'art.135 commi 1, 2 e 3 della Legge Notarile, ivi richiamati.	D.Lgs. 1 agosto 2006 n.249 <i>(G.U. 11 agosto 2006 n.186 – Supplemento Ordinario 184)</i>
1 giugno 2007	Data dalal quale è obbligatoria la registrazione di TUTTI gli atti con l'adempimento unico e dalal quale è obbligatorio integrare i dati del mediatore secondo quanto previsto dalla Finanziaria 2007	Agenzia delle Entrate PROVVEDIMENTO 14 marzo 2007 <i>(G.U. 16 marzo 2007, n. 63)</i>
21 giugno 2007	Entra in vigore il nuovo regolamento recante le nuove modalità di versamento presso le tesorerie statali (I versamenti di somme nelle tesorerie statali possono essere effettuati, oltre che con le modalità indicate nell'articolo 230 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni e integrazioni, anche con bonifico bancario o postale a favore della tesoreria competente)	DECRETO 9 ottobre 2006, n. 293 <i>(GU n. 295 del 20 dicembre 2006)</i>
30 giugno 2007	Termine ultimo per l'accatastamento dei fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità, individuati dall'art.4 comma 5, D.L. 3 ottobre 2006 n.262.	Art.4, comma 5, D.L. 3 ottobre 2006 n.262, convertito con L.286 del 24.11.2006

		(G.U. n.230 del 3.10.2006)
30 giugno 2007	<p>Termine ultimo per l'adeguamento degli statuti: "Le società iscritte al Registro delle imprese alla data di entrata in vigore del presente decreto provvedono ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni introdotte dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal presente decreto entro il 30 giugno 2007".</p> <p>Il D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 che attua la delega per il coordinamento del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) e del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) con la legge 28 dicembre 2005, n. 262.</p> <p>Si ricorda che la precedente normativa dettata dall'art. 223-bis Disp. Att. C.C. stabiliva che le società costituite prima del 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore della riforma del diritto societario) avrebbero dovuto adeguare i propri statuti entro il 30 settembre 2004, le società di capitali, entro il 31 marzo 2005, le società cooperative.</p>	<p>D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, art.5, comma 2</p> <p>entra in vigore il 25 gennaio 2007.</p> <p>(Suppl. Ord. n. 5 alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2007)</p>
30 giugno 2007	Termine ultimo per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei modelli telematici relativi alla tassazione sostitutiva delle plusvalenze immobiliari (Comunicazione da parte dei notai ai sensi dell'art. 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).	<p>Agenzia delle Entrate PROVVEDIMENTO 12 gennaio 2007</p> <p>(GU n. 19 del 24-1-2007)</p>
1 luglio 2007	Data a partire dalla quale si applicano le disposizioni dell'art.6 del D.L.gs. 19.08.2005 n.192 (certificazione energetica degli edifici) per edifici di <u>superficie utile superiore a 1000 mq.</u> , nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile.	<p>D.L.gs. 19.08.2005 n.192 D.L.gs. 29.12.2006 n.311</p> <p>(G.U. 1.02.2007 n.26)</p>
1 novembre 2007	A decorrere dal 1° novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunità montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo modificato dall'articolo 13 della presente legge, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 per la funzione di conservazione degli atti catastali.	<p>Art.1 comma 195 Legge 27.12.2006 n.296</p> <p>(Finanziaria 2007)</p>
31 dicembre 2007	Scadenza proroga delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina	<p>Art.1 comma 392 Legge 27.12.2006 n.296</p> <p>(Finanziaria 2007)</p>
31 dicembre 2007	Scadenza della proroga delle agevolazioni del 36% in materia di recupero del patrimonio edilizio, nel limite di spesa di 48.000,00 Euro per unità immobiliare (prorogata anche l'aliquota IVA 10% per le relative prestazioni fatturate dall'1.01.2007). Il costo della manodopera dev'essere evidenziato in fattura.	<p>Art.1 commi 387 e 388 Legge 27.12.2006 n.296</p> <p>(Finanziaria 2007)</p>
31 dicembre 2007	Scadenza della proroga aliquota agevolata IRAP per il settore dell'agricoltura L'aliquota dell'1,9 per cento per l'Irap del settore agricolo è valida anche per il 2006; per il periodo d'imposta 2007 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento, salvo ulteriori proroghe.	<p>Art.1 comma 390 L. 27.12.2006 n.296</p> <p>(Finanziaria 2007)</p>
1 luglio 2008	Tracciabilità dei compensi ai professionisti Entra in vigore il limite dei 500,00 Euro per il pagamento in contanti dei compensi professionali, di cui al quarto comma dell'art.19 del DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dal comma 12 dell'art.35 della legge di conversione del "Decreto Bersani"	<p>Art.35 comma 12 bis Legge 248 del 4 agosto 2006</p> <p>(G.U. n.186 dell'11.08.2006)</p> <p>modificato dall'art.1 comma 69 della Legge 27.12.2006 n.296</p> <p>(Finanziaria 2007)</p>
1 luglio 2008	Data a partire dalla quale si applicano le disposizioni	D.L.gs. 19.08.2005 n.192

	dell'art.6 del D.L.gs. 19.08.2005 n.192 (certificazione energetica degli edifici) per edifici di <u>superficie utile fino a 1000 mq.</u> , nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile, con esclusione delle singole unità immobiliari.	D.L.gs. 29.12.2006 n.311 (G.U. 1.02.2007 n.26)
1 luglio 2007	Data a partire dalla quale si applicano le disposizioni dell'art.6 del D.L.gs. 19.08.2005 n.192 (certificazione energetica degli edifici) <u>alle singole unità immobiliari</u> , nel caso di trasferimento a titolo oneroso.	D.L.gs. 19.08.2005 n.192 D.L.gs. 29.12.2006 n.311 (G.U. 1.02.2007 n.26)
1 luglio 2009	Tracciabilità dei compensi ai professionisti. Entra in vigore il limite dei 100,00 Euro per il pagamento in contanti dei compensi professionali, di cui al quarto comma dell'art.19 del DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dal comma 12 dell'art.35 della legge di conversione del "Decreto Bersani"	Art.35 comma 12 bis Legge 248 del 4 agosto 2006 (G.U. n.186 dell'11.08.2006) modificato dall'art.1 comma 69 della Legge 27.12.2006 n.296 (Finanziaria 2007)

Segnalazione di giurisprudenza

Tribunale di Milano 25 ottobre 2005 n. 11498	<p>Spetta al socio, che ne chieda la restituzione, l'onere di provare di aver eseguito un determinato versamento di denaro in favore della società, per un titolo che ne giustifichi la restituzione, al di fuori delle ipotesi di liquidazione, ed il relativo accertamento va compiuto alla luce delle ordinarie regole interpretative.</p> <p>Ai sensi dell'art. 2467 c.c., il rimborso dei finanziamenti dei soci di s.r.l. deve essere postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, in situazioni quali la liquidazione o l'insolvenza</p> <p>(Commentata da G. Spaltro, <i>Commento a Tribunale di Milano 25 ottobre 2005 n. 11498, in Le Società, 10/2006, pp. 1267 e ss.</i> – vedi sintesi sul notiziario del 5.03.2007)</p> <p><i>L'autore del commento tratta tre temi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Le diverse tipologie di apporti dei soci</i> - <i>La qualificazione giuridica dei versamenti</i> - <i>La postergazione del finanziamento del socio</i> <p><i>Il commentatore non condivide le conclusioni del Tribunale di Milano, infatti, con riferimento alla qualificazione del versamento effettuato dal socio come versamento in conto capitale, il giudice non si sarebbe attenuto alla giurisprudenza della Cassazione, secondo la quale l'interprete non può procedere a riqualificare e correggere la natura del versamento, allorché la volontà delle parti si sia chiaramente espressa.</i></p>
Cassazione, sez. II, 31 ottobre 2006, n. 23496	<p>Sui criteri adottati per la determinazione del valore degli immobili oggetto di divisione</p> <p>I beni oggetto di divisione devono essere stimati in base al loro valore di mercato. L'uso di criteri diversi e concorrenti, non risponde alla previsione legislativa e quindi altera la corretta determinazione del valore dei beni oggetto di divisione. In particolare il richiamo alla valutazione desunta dalla rendita catastale introduce un criterio valido soltanto ai fini fiscali, così come il criterio della capitalizzazione della rendita derivante da un possibile fitto, pur essendo inerente al dato della possibile utilizzazione degli immobili, si rivela comunque estraneo al valore venale di essi.</p> <p>La Cassazione afferma la rilevanza del valore commerciale degli immobili in seno a una divisione ereditaria, risultando "erroneo il piano di riparto stilato <u>sulla base del valore desunto dalla rendita catastale</u> o dalla misura della rendita ricavabile in caso di locazione", ciò avuto riguardo all'art. 726 c.c..</p>
Cass. 12 giugno 2006, n. 13584	<p>Amministrazione di sostegno e interdizione: quale bilanciamento tra interessi patrimoniali e personali del beneficiario?</p> <p>La Cassazione 12 giugno 2006 n. 13584 affronta il tema dell'amministrazione di sostegno</p>

<p><i>(commentata da M. Sesta, in Famiglia e diritto, 1/2007, pp. 36 e ss.).</i></p>	<p>con particolare riguardo alla linea di confine tra la misura protettiva in parola e l'istituto dell'interdizione (la Suprema Corte è stata adita avverso un decreto della Corte d'Appello che, in sede di reclamo e conformandosi al provvedimento emesso dal Giudice Tutelare, rigettava l'istanza per la nomina di un amministratore di sostegno a favore di un soggetto, disponendo contestualmente la trasmissione degli atti al P.M. per la proposizione del procedimento di interdizione).</p> <p>La sentenza statuisce che l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia (rispetto ai tradizionali strumenti di protezione: interdizione e inabilitazione) - criterio quantitativo-, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle specifiche esigenze di detto soggetto e del tipo di attività da svolgere - criterio funzionale-, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.</p> <p>La sentenza si pone in linea con le risultanze di una recentissima pronuncia della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 440 del 9/12/2005): in particolare, la Consulta, negata la sovrapposizione delle misure di protezione in esame, sancisce il carattere residuale delle misure più restrittive (interdizione e inabilitazione), indicando quale criterio discrezionale l'adeguatezza dell'amministrazione di sostegno alla protezione della persona. La rilevanza di tale parametro, al fine di delineare l'ambito di applicazione dei menzionati istituti, viene evidenziata anche dalla Suprema Corte, la quale sottolinea che l'adeguatezza deve essere valutata da un punto di vista "funzionale", avendo cioè riguardo al tipo di attività che deve essere compiuta per conto del beneficiario, nonché alla gravità e alla durata della malattia ovvero alla natura e alla durata dell'impedimento e ad ogni altra circostanza caratterizzante la fattispecie.</p>
<p>Cassazione Sentenza n. 4047 del 21 febbraio 2007</p>	<p>Liquidazione del Registro: legittima la notifica al notaio</p> <p>La mancata impugnazione dell'atto impositivo definisce il rapporto tributario anche con il contribuente</p> <p>La Cassazione ha affermato che, se il notaio (responsabile d'imposta) paga l'imposta di registro prevista per la registrazione di un atto societario e l'avviso di liquidazione si è reso definitivo per mancata impugnazione, l'altro coobbligato (obbligato principale), se ritiene che tale somma non sia dovuta, non può chiedere il rimborso di quanto pagato, ma ha la possibilità di opporsi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato solidale adempiente.</p> <p>L'articolo 64 del Dpr 600/1973, definisce il responsabile di imposta come colui che, in forza di disposizioni di legge, è obbligato al pagamento dell'imposta insieme con altri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi.</p> <p>Sulla base di tale disposizione, la dottrina ha chiarito che il responsabile d'imposta assume la veste di un coobbligato solidale, che la legge affianca al soggetto passivo di imposta non per la sua partecipazione al presupposto di imposta, che è esclusivamente riferibile ad altri, ma perché ha posto in essere fatti ulteriori e diversi dal presupposto d'imposta stesso. A detti fatti, la legge stessa (pur non costituendo gli stessi manifestazione di capacità contributiva) ricollega automaticamente, al fine della protezione dell'interesse generale alla riscossione dei tributi (cosiddetto "interesse fiscale", anch'esso tutelato dall'articolo 53 della Costituzione), l'obbligo del pagamento del tributo, ovvero della medesima somma dovuta dal soggetto passivo d'imposta. (cfr Cassazione, sentenza n. 12066 del 26/10/1999).</p> <p>L'articolo 57 del Dpr n. 131/1986, secondo cui sono soggetti solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta di registro le parti contraenti o, più in generale (dato che può trattarsi anche di atti non contrattuali), i soggetti che hanno partecipato all'atto. Assieme a tali soggetti, sono, infatti, obbligati al pagamento dell'imposta anche i notai e i pubblici ufficiali che hanno rogato l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, limitatamente all'imposta principale.</p> <p>Sostanzialmente, il notaio rogante, pur obbligato a richiedere la registrazione dell'atto e a pagare l'imposta principale in solido con le parti nel cui interesse è richiesta la registrazione, è solo un responsabile d'imposta, quale soggetto obbligato al pagamento dell'imposta per fatti e situazioni riferibili esclusivamente ad altri.</p>

	<p>Infine, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del Dpr n. 131/1986 (rubricato "sostituto e responsabile d'imposta"), al notaio spetta l'azione di rivalsa per il recupero delle somme pagate al posto dei reali soggetti passivi.</p> <p>Con la sentenza in commento, la Corte di cassazione ha rigettato un ricorso presentato dalla parte, affermando che legittimamente l'ufficio aveva notificato l'avviso di liquidazione al responsabile d'imposta, e che il pagamento effettuato dal notaio e la mancata impugnazione dell'atto impositivo in sede giudiziaria avevano definito il rapporto tributario anche con la società.</p> <p>Più specificatamente, la Corte ha sostenuto che l'eccezione di inefficacia della notifica, sollevata dalla società ricorrente, va esaminata tenendo conto della peculiarità della fattispecie in esame, caratterizzata, appunto, dal vincolo di solidarietà che intercorre tra il notaio (responsabile d'imposta) e la società (obbligato principale)</p> <p>In buona sostanza, afferma la Corte, l'ufficio non aveva alcun dovere di notificare l'avviso di liquidazione anche alla società <i>"né questa, dopo il pagamento effettuato da parte del responsabile d'imposta, poteva richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria senza vanificare la facoltà di scelta del creditore di chiedere l'adempimento ad uno qualsiasi degli obbligati solidali"</i>.</p> <p>In altri termini, se fosse consentito al coobbligato, non destinatario dell'avviso di liquidazione, di chiedere il rimborso del pagamento effettuato da altro coobbligato solidale, <i>"di fatto verrebbe svuotato di contenuto il precetto che attribuisce al creditore la facoltà di rivolgersi ad uno qualsiasi dei coobbligati"</i>.</p>
<p>Tribunale di Brescia 8 marzo 2005</p> <p><i>(un commento è reperibile sul notiziario del 27.03.2007)</i></p>	<p>L'art. 2367 c.c. è applicabile alle società a responsabilità limitata</p> <p>Quando la decisione dei soci di s.r.l. debba essere adottata con il metodo assembleare, deve ritenersi applicabile in via analogica l'art. 2367 2° co. c.c. , di modo che, qualora gli amministratori non procedono a convocare l'assemblea, i soci possano chiedere al tribunale, ai sensi degli artt. 30 ss. del d.lgs. n. 5 del 2003, di procedere alla relativa convocazione.</p> <p>L'art. 2367, 2° co., c.c. che, come è noto, disciplina l'ipotesi in cui è consentito ad una certa percentuale di soci di s.p.a. di ottenere la convocazione su ordine del Tribunale, è ritenuto dal Giudice investito della decisione, suscettibile di essere mutuato al fine di regolamentare l'analoga ipotesi nel tipo s.r.l.</p> <p>Pare dunque che dal dettato dell'art. 2367 c.c. possa ravvisarsi un vero e proprio obbligo incondizionato di convocare l'assemblea.</p>

Il concetto di “attività autonomamente organizzata” ai fini IRAP.

A seguito della maxi udienza (cd. *dies Irap*) tenutasi in Cassazione lo scorso 8 febbraio 2007, la Sezione tributaria della Cassazione ha depositato le prime undici sentenze aventi ad oggetto i limiti di applicabilità dell'imposta ai lavoratori autonomi. Premesso che in nessuna di esse, era parte un notaio e che comunque si tratta dell'avanguardia di un nucleo ben più cospicuo di decisioni (circa ottantanove) attese per i prossimi giorni, dalla loro prima lettura può trarsi un quadro sufficientemente definito del concetto di “attività autonomamente organizzata”.

In primo luogo, infatti, va evidenziato che le sentenze, seppur scritte da relatori diversi, sembrano complessivamente tracciare un indirizzo univoco, in ossequio a quella funzione di nomofilachia propria del giudice di legittimità.

Le Sentenze n. 3675/2007 e n. 3676/2007 che bocciano la tesi, sostenuta da alcune Commissioni di merito, che esclude dall'applicazione dell'Irap tutti coloro che appartengono alle cosiddette categorie protette (ovvero gli iscritti ad albi professionali). In base a tale tesi, poiché l'attività professionale è fondata sul cd. *intuitu personae*, per quanto complessa sia l'organizzazione di un professionista, il suo apporto sarà sempre insostituibile e, quindi, il professionista sarà sempre e comunque privo di autonoma organizzazione. La Cassazione respinge questa tesi, limitandosi ad affermare la sua contrarietà alla lettera e allo spirito della disciplina Irap. Risulta così preclusa la strada che avrebbe esentato l'intera categoria notarile dal tributo per il solo fatto di esercitare la professione notarile.

Parimenti bocciata è però la tesi opposta, sostenuta dall'Agenzia delle Entrate nella nota risoluzione n. 32/E del 31 gennaio 2002, che pretendeva di applicare l'Irap a tutti i lavoratori autonomi indipendentemente dall'esistenza di un'autonoma organizzazione. Come noto, tale tesi svalutava il concetto di attività autonomamente organizzata, riconducendolo esclusivamente ai soggetti che svolgono attività di lavoro dipendente o assimilata, quali i collaboratori coordinati e continuativi. In pratica basterebbe avere un reddito di lavoro autonomo per essere soggetti ad Irap.

Escluse, quindi, le due tesi estreme la Cassazione indica una via intermedia in base alla quale il novero dei contribuenti non assoggettabili ad IRAP risulta, tuttavia, piuttosto ristretto (Cass., Sent. n. 3678/2007).

Secondo la Cassazione, infatti, si ha esercizio di “attività autonomamente organizzata” soggetta ad Irap quando l'attività abituale ed autonoma del contribuente dia luogo ad una organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la capacità contributiva del contribuente stesso. “*Di guisa che l'imposta non risulta applicabile ove in concreto i mezzi personali e materiali di cui si sia avvalso il contribuente costituiscano un mero ausilio della sua attività personale, simile a quello di cui abitualmente dispongono anche soggetti esclusi dalla applicazione dell'Irap (collaboratori continuativi, lavoratori autonomi)*” (Cass., Sent. n. 3672/2007; nello stesso senso Cass., Sent. n. 3679/2007).

Conseguentemente il rimborso dell'Irap non spetta agli esercenti arti o professioni quando essi si avvalgono, in modo non occasionale, di lavoro altrui o impieghino nell'organizzazione beni strumentali eccedenti per quantità e valore, il minimo comunemente ritenuto indispensabile per l'esercizio dell'attività (Cass., Sent. n. 3673/2007; (Cass., Sent. n. 3674/2007).

In prima analisi si può, pertanto, affermare che sono assoggettabili ad Irap quei notai che impieghino beni strumentali eccedenti, secondo l'*id quod plerumque accidit*, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalgano in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., Sent. n. 3680/2007).

Ciò significa che tutti quei notai che dispongono, in modo non occasionale, di una o più segretarie e/o di uno o più collaboratori, sarebbero per ciò stesso assoggettabili ad Irap.

Per quanto riguarda la valutazione dei beni, si può affermare che un professionista non sarà soggetto ad Irap se possiede solo pochi beni mobili, quali una fotocopiatrice, un fax, un computer un cellulare, del materiale di cancelleria ed un'autovettura (Cass., Sent. n. 3672/2007; Sent. n. 3677/2007; Sent. n. 3678/2007). Si tratta di un punto, non privo di interesse, per la categoria notarile specie con riferimento ai primi anni della professione.

Va infine evidenziato che la S.C. ha ribadito l'affermazione per cui l'onere della prova in caso di richiesta di rimborso dell'imposta spetta al contribuente (Cass., Sent. n. 3676/2007; Sent. n. 3677/2007; Sent. n. 3680/2007). Applicando lo stesso schema di ragionamento, si potrebbe sostenere che in caso di omesso versamento dell'imposta e di conseguente notifica della cartella di pagamento attore sia l'Amministrazione finanziaria che afferma l'assoggettabilità ad Irap del contribuente; l'onere della prova, pertanto, dovrebbe incombere su essa.

Infine la Cassazione ha escluso la possibilità di rimborso dell'Irap per i soggetti che hanno effettuato il condono (Cass., Sent. n. 3682/2007). Nel caso di specie si trattava di un condono tombale (artt. 9, L. n. 289/2002). Si dovrà invece verificare se il medesimo criterio valga anche per le altre forme di condono di cui agli artt. 7 e 8, L. n. 289/2002).

Cassazione Sez. V trib. 16 febbraio 2007, n. 3682

Cassazione, Sez. V trib., 16 febbraio 2007, n. 3680

Cassazione, Sez. V trib., 16 febbraio 2007, n. 3679

Cassazione, Sez. V trib., 16 febbraio 2007, n. 3678

Cassazione, Sez. V trib., 16 febbraio 2007, n. 3677

Cassazione, Sez. V trib., 16 febbraio 2007, n. 3676

Cassazione, Sez. V trib., 16 febbraio 2007, n. 3675

Cassazione, Sez. V trib., 16 febbraio 2007, n. 3674

Cassazione, Sez. V trib., 16 febbraio 2007, n. 3673

Cassazione, Sez. V trib., 16 febbraio n. 3672

Le sentenze si possono leggere on line sul sito della Rivista della Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze
<http://www.rivista.ssef.it/site.php?page=home>

<p>Cassazione 27 aprile 2004, n. 8001</p>	<p>"Gli amministratori sono obbligati a rispondere alla domanda d'informazione dei soci, che sia pertinente e non trovi ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza, in modo da dissipare le insufficienze e le incertezze desumibili dai dati di bilancio e dalla relativa relazione. Pertanto, i chiarimenti forniti in assemblea dagli amministratori, se adeguati, fanno venire meno l'interesse del socio che li ha chiesti ed ottenuti ad eventuali impugnative della delibera di approvazione del bilancio in relazione ai punti oggetto dei chiarimenti."</p> <p>La pronuncia investe il tema della funzione del bilancio di esercizio di società per azioni, sia quale strumento di informazione dei soci circa l'andamento della vita contabile della società, quanto, e soprattutto, quale misuratore dell'interesse ad impugnare delibere assembleari lesive del suddetto diritto di informazione</p>
<p>Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 12/03/2007, n. 5716</p>	<p>Imposta di registro Imposta di registro e conferimento di marchio aziendale In tema di imposta di registro, in ordine all'aumento di capitale sociale di una società conseguente al conferimento di un marchio, deve essere applicata l'imposta in misura proporzionale e non può essere invocata l'esenzione dall'imposta sui conferimenti, che ha per oggetto l'interessa del patrimonio aziendale o di rami di attività, secondo le previsioni dell'art. 7 della Direttiva CEE n. 69/335 modificata dalla Direttiva n. 85/303.</p>
<p>Cassazione civile Sentenza, Sez. V, 16/03/2007, n. 6192</p>	<p>Imposta comunale sugli immobili Il coniuge affidatario dei figli non deve l'ICI sulla casa familiare che non sia di (sua) proprietà' In tema di ICI, il coniuge affidatario dei figli, al quale sia assegnata - in sede di separazione personale o di divorzio - la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà (anche solo nella misura del 50%) dell'altro coniuge non è soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili per la quota (totalitaria o parziale) del medesimo immobile sulla quale non vanti il diritto di proprietà (ovvero un altro diritto reale di godimento).</p>
<p>Tribunale Ferrara 27 marzo 2006</p>	<p>Edilizia residenziale pubblica – Vendita dell'immobile assegnato – Prelazione dell'ente assegnante – Condizioni – Sussistenza.</p> <p>In materia di alienazione di immobili di edilizia residenziale pubblica, poiché il diritto di prelazione a favore dell'ente assegnante, di cui all'art. 28, L. n. 513 del 1977, permane fino alla prima cessione inter vivos a titolo particolare, gli eredi dell'assegnatario subentrano nella soggezione alla prelazione cui era tenuto il de cuius, e, se l'ente non esercita il proprio diritto, il bene diviene libero, come nell'ipotesi in cui il privato si avvalga della facoltà di purgare l'immobile, pagando la somma di cui all'art. 1, comma 25, L. n. 560 del 1993. Peraltro, con una alienazione che non rispetti la prelazione pubblica, il privato sceglie, comunque, di liberarsi del vincolo, optando implicitamente per il pagamento della somma per la purgazione che, in caso di coeredi – per il principio nomina ereditaria ipso iure dividuntur – deve essere divisa tra i coeredi medesimi.</p>

Dottrina

Caparra confirmatoria e risoluzione di diritto del contratto

E' stato segnalato un articolo di M.Ronchi a commento di una recente pronuncia della Cassazione di data 2 dicembre 2005 n. 26232, che affronta il tema del coordinamento tra i rimedi esperibili in caso di inadempimento del contratto nell'ipotesi di versamento di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, ed in particolare tra la ritenzione della caparra data (o il versamento del doppio di quella ricevuta) ed il risarcimento del danno secondo le regole ordinarie, rispettivamente disciplinati dai commi 2° e 3° dell'art. 1385 c.c.

Sul punto, la Suprema Corte statuisce che alla parte adempiente, che abbia agito per la risoluzione del contratto e per la condanna al risarcimento del danno (*ex comb. disp. artt. 1385, 3 comma e 1453 c.c.*), dopo aver intimato alla controparte la diffida ad adempiere, è preclusa la proposizione, in sede di gravame, della domanda di recesso dal contratto a norma dell'art. 1385, 2° comma, c.c. e di conseguente restituzione del doppio della caparra a suo tempo versata (nel caso di specie la Corte, cassando la sentenza di appello, rigettava l'istanza di recesso *ex art. 1385, 2° comma, c.c.*, formulata dal promissario acquirente di un'immobile, a fronte dell'inadempimento della controparte dell'obbligazione di effettuare alcuni lavori di risanamento dell'immobile stesso).

In dottrina, secondo l'opinione prevalente (cfr., tra gli altri, Trimarchi, Bavetta e Scardino) accolta dall'orientamento quasi unanime della giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. nn. 13828/2000 e 8630/1998) tali rimedi, rimessi all'autonomia del contraente, sarebbero esperibili dalla parte adempiente in via alternativa, stante la natura "complessa" dell'istituto della caparra confirmatoria: essa, avrebbe, infatti, funzione di "mezzo di liquidazione anticipata del danno" in caso di recesso e la diversa funzione di garanzia dell'adempimento dell'eventuale obbligazione risarcitoria, in caso di risoluzione del contratto.

(M. Ronchi, Nota a Cass. 2 dicembre 2005, n. 26232, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 12/2006, p. 1231)

La natura abusiva di un immobile in comproprietà ne rende impossibile la divisione

E' stato segnalato un articolo di V.Palazzetti (a commento della sentenza del 26 giugno 2006 il Tribunale di Terni) con cui è stata rigettata una domanda di divisione giudiziale volta allo scioglimento di una comunione su beni oggetto di espropriazione immobiliare, sulla base dell'accertata irregolarità urbanistica del compendio immobiliare pignorato (essendo stati eseguiti interventi edilizi in assenza del prescritto permesso di costruire).

L'Autore, traendo spunto da tale pronuncia, analizza la disciplina dettata per gli atti dispositivi aventi ad oggetto immobili abusivi.

Il Tribunale adito, con la sentenza in esame, ha applicato il principio di matrice legislativa che sancisce la nullità di una serie di atti di disposizione (tra cui rientra, per l'appunto, lo scioglimento della comunione di diritti reali) aventi ad oggetto edifici abusivi la cui costruzione sia iniziata dopo il 17 marzo 1985 (cfr. art. 46 del T.U. sull'edilizia, D.P.R. n. 380/2001, che sostanzialmente riproduce l'abrogato art. 17 della Legge n. 47/1985).

In relazione a tale norma, volta a limitare la commerciabilità di immobili irregolari, l'Autore evidenzia il carattere assoluto della nullità ivi prevista (stante l'inammissibilità di una conferma *ex art. 46, 4° comma, T.U. cit. nelle ipotesi di effettiva insussistenza dei provvedimenti autorizzativi*).

(V. Palazzetti, Nota a Sentenza Tribunale di Terni 26 giugno 2006, in Corriere del Merito, 12/2006, p. 1411).

Finanziamento dei soci e sottocapitalizzazione della società

E' stato segnalato un articolo di D.Fico che analizza la tematica dei finanziamenti dei soci a favore di società a responsabilità limitata, alla luce del nuovo art. 2467 c.c., ampliando il campo d'indagine mediante la trattazione congiunta di disciplina codicistica e specialistica, con particolare riguardo alla disposizione di cui alla delibera CICR del 3 marzo 1994, in corso di sostituzione con la delibera CICR del 19 luglio 2005, n. 1058.

L'autore rileva che l'art. 2467 c.c., persegue lo scopo di evitare la cd. sottocapitalizzazione nominale, ovvero il fenomeno attraverso il quale la società si trova ad operare nella realtà economico-giuridica, non in forza di mezzi costituiti da capitale proprio, bensì attraverso disponibilità finanziarie mutate da prestiti effettuati dai soci.

Può ravvisarsi "sottocapitalizzazione nominale" tutte le volte in cui la società, al fine di garantirsi le risorse finanziarie necessarie al corretto sviluppo della gestione sociale, ricorre al capitale di credito (finanziamento) piuttosto che al capitale di rischio, rappresentato, come la stessa norma sottolinea, dai conferimenti dei soci.

L'autore dà anche conto della disciplina dettata dalla circolare CICR del 3 marzo 1994, in base alla quale, qualora lo statuto di società contempli la possibilità di ricorrere al finanziamento da parte dei soci e qualora il socio finanziatore sia iscritto nel libro soci da almeno tre mesi e detenga una partecipazione non inferiore al due per cento del capitale sociale, l'acquisizione in capo alla società di fondi mutuati da prestiti dei soci stessi, non equivale a raccolta di risparmio fra il pubblico; attività, quest'ultima, che risulterebbe altrimenti vietata a soggetti diversi dalle Banche, cui risulta espressamente riservata ai sensi dell'art. 11 T.U.F. Il contenuto di tale delibera, già in vigore in epoca antecedente la novella del 2003, risulterà trasfuso nella delibera CICR n. 1058 del 19 luglio 2005.

L'autore tende ad escludere dalla definizione di finanziamenti dei soci a favore della società, i finanziamenti generalmente noti come "versamenti in conto capitale", poiché, nella specie, mancherebbe, in capo alla società, l'obbligo di rimborso quale meccanismo idoneo ad attivare le cautele di cui all'art. 2467 c.c. (inoltre, tali ultimi versamenti, devono qualificarsi come apporti di capitale di rischio, se ed in quanto destinati ad aumentare il patrimonio della società).

L'art. 2467 c.c., nell'ipotesi in cui sia intervenuta dichiarazione di fallimento della società nell'anno in cui il rimborso sia stato

dalla stessa effettuato a vantaggio dei soci, prevede un generale obbligo per questi ultimi di restituzione).

(D. Fico, Saggio, in Le società, n. 11, 2006, pp. 1372 ss.)

Le società pubbliche nell'art. 13 del decreto legge n. 223/2006

E' stato segnalato un articolo di M.LIPARI che prende in esame l'art. 13 del decreto legge 223/2006, come modificato dalla legge di conversione 248/2006, che disciplina le attività economiche svolte da strutture societarie e imprenditoriali in favore di soggetti pubblici.

(M. Lipari, Saggio, in Il corriere del merito, 1-2007, p. 111)

Il bilancio intermedio di riduzione del capitale per perdite entro il terzo

E' stato segnalato un articolo di G.Carola dedicato al tema, non disciplinato dal legislatore, di riduzione del capitale per perdite inferiori al terzo del capitale.

La trattazione del tema viene anticipata da un quadro generale dedicato alle nozioni di capitale, di patrimonio netto e di perdita e, in particolare, di "perdita rilevante", la quale «non è costituita dal mero risultato economico negativo dell'esercizio risultante dal conto economico, bensì dal risultato economico negativo che determina un disavanzo nello stato patrimoniale».

Di seguito, l'autore passa ad esaminare gli interessi protetti dalle norme in materia di riduzione, che le rendono inderogabili, ed individua le ipotesi di riduzione disciplinate dal codice civile.

L'opinione maggioritaria ritiene che la perdita debba essere rapportata alle riserve di patrimonio netto e solo successivamente vada ad intaccare l'ammontare del capitale sociale (l'autore richiama Cass. 30 aprile 1999 e Cass. 23 marzo 1993).

L'entità della riduzione non deve essere inferiore né superiore alle perdite e che la competenza a deliberare è attribuita all'assemblea straordinaria, in quanto trattasi, come unanimemente riconosciuto, di un'operazione straordinaria.

L'organo amministrativo ha la **facoltà, ma non l'obbligo**, di convocare l'assemblea per la riduzione di capitale, se viene a conoscenza dell'esistenza della perdita inferiore al terzo del capitale, sia in corso d'esercizio che alla sua chiusura; ma lo stesso è tenuto a depositare presso la sede sociale una situazione patrimoniale aggiornata, perché anche nel caso di riduzione facoltativa vi è l'esigenza che i soci vengano informati sulla reale situazione patrimoniale della società, riferita ad una data che sia prossima all'adunanza.

Quanto alla copertura della perdita, viene ricordato che la riduzione del capitale avviene se la perdita è superiore all'ammontare delle riserve e va, dunque, ad incidere sul capitale nominale.

Circa la possibilità di utilizzare gli utili di periodo a copertura della perdita, l'autore si attesta sull'opinione negativa.

Diversamente la perdita può essere coperta anche mediante versamenti dei soci, prima o nel corso della riunione assembleare, o mediante la rinuncia del socio al credito verso la società (senza relazione di stima), o ancora mediante la rinuncia al credito da parte degli obbligazionisti (trattasi di decisione individuale non rientrante nella competenza dell'assemblea ex art. 2415 c.c.) e, dunque, mediante tutti gli accertamenti volontari, a qualunque titolo, che rappresentino un incremento del patrimonio netto.

La società che si trovi in stato di liquidazione non ha l'obbligo di procedere alla riduzione per perdite, ma ne ha la facoltà.

Riguardo alla situazione patrimoniale che gli amministratori devono predisporre ai sensi dell'art. 2446 c.c., l'autore esamina i Principi contabili nazionali nn. 28 («Patrimonio Netto») e 30 («I Bilanci Intermedi») dell'Organismo italiano di contabilità: l'OIC 30 precisa che la situazione patrimoniale redatta ai fini degli artt. 2446 e 2447 c.c. deve essere costituita da stato patrimoniale e conto economico, ma resta ambiguo sulla necessità della nota integrativa, ricordando che la questione è controversa in giurisprudenza e dottrina, ed evidenziando anche l'utilità del documento ai fini dell'informazione assembleare.

L'OIC 28, invece, stabilisce le conseguenze dei provvedimenti assunti ex art. 2446 c.c. e dunque:

- a) l'efficacia immediata della delibera di riduzione della perdita assunta, anche nei documenti contabili;
- b) la necessità, invece, di documentare nel bilancio di esercizio la situazione patrimoniale ove la perdita non venga subito ridotta, bensì riportata a nuovo;
- c) il venir meno dell'obbligo di convocare l'assemblea sia in caso di ripianamento della perdita con versamenti in conto capitale che con versamenti a fondo perduto effettuati dai soci, nonché di rinuncia dei soci a crediti verso la società, tali da ripianare la perdita, prima che venga convocata l'assemblea.

Nelle conclusioni, criticando il citato principio n. 28, l'autore prende posizione in favore della necessità della nota integrativa nella predisposizione della situazione patrimoniale ai fini della riduzione del capitale per perdite.

Quanto alla datazione della situazione patrimoniale – che pure non è precisata dall'OIC, che la richiede soltanto «aggiornata» – l'autore ritiene che 60 giorni rispetto alla data dell'assemblea costituiscano un tempo congruo, pur potendo gli amministratori riferirsi al bilancio di esercizio ed alla relativa relazione o ad una situazione chiusa a 120 giorni prima, quando, durante l'assemblea, venga precisato che non si sono frattanto verificati eventi tali da richiedere un'ulteriore riduzione di capitale.

(G. Carola, Saggio, in Le Società, 12, 2006, pp. 1487 ss.)

Sullo stesso tema è stata pubblicata anche una nota a sentenza di V.Armati (secondo la Cassazione, con la sentenza n. 543 del 13 gennaio 2006, questa peculiare forma di riduzione facoltativa deve svolgersi con modalità volte a garantire gli interessi dei soci – specificamente, quello alla distribuzione degli utili - e dei terzi che entrano in contatto con l'ente).

Il modello cui la Cassazione ha ritenuto far riferimento, nella fattispecie in parola, è quello che si rinviene nell'art. 2446 c.c.,

con tutti gli adattamenti del caso e resi necessari dalla discrezionalità della operazione.

La conseguenza che scaturisce dalla impostazione proposta è il rovesciamento della disciplina da applicare, che non dovrà più attingere all'art. 2445 c.c. bensì alle formalità di cui all'art. 2446 c.c. E quindi sarà necessaria la predisposizione, da parte dell'organo amministrativo, di una situazione patrimoniale aggiornata ad una data il più vicino possibile a quella di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare la citata riduzione del capitale.

Non essendoci unanimità di opinioni nel panorama dottrinale, non si può far altro che aderire a quella ricostruzione considerata "dominante" nel previgente sistema.

(V. Armati, Nota a Cass. 13 gennaio 2006 n. 543, in Rivista del Notariato, n. 4, 2006, pp. 1075 ss.)

Ricostituzione del capitale ridotto a zero: tempi, modalità, opzione, responsabilità

Nella nota di M.Leocata alla Cassazione segnalata si trattano i seguenti punti:

a) Non necessità della sottoscrizione immediata ed integrale dell'aumento di capitale che ricostituisce al minimo legale il capitale interamente perso.

Malgrado la società di capitali si trovi in una situazione di perdita dell'intero capitale sociale, in occasione dell'assemblea convocata, ai sensi dell'art. 2447 c.c., per deliberare l'azzeramento e la ricostituzione del capitale sociale al minimo legale deve essere rispettato il diritto di opzione del socio assente: di regola, dunque, ad ogni socio deve essere concesso un termine per l'esercizio del diritto di opzione, secondo quanto dispone l'art. 2441 c.c. per qualsiasi operazione di aumento del capitale.

La Corte di Cassazione, nell'enunciare questo principio, si conforma per la prima volta all'opinione espressa da parte della dottrina e dalla giurisprudenza di merito più recenti, e sembra superare il precedente orientamento più risalente, secondo il quale l'assemblea - convocata ai sensi dell'art. 2447 c.c. per azzerare e ricostituire il capitale interamente perso - deve immediatamente sottoscrivere per intero l'aumento del capitale al minimo legale.

Il giudice di legittimità nota, infatti, che l'art. 2447 c.c., al fine di evitare la definitiva messa in liquidazione della società, richiede soltanto che l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori copra le perdite e deliberi l'aumento del capitale ad una cifra non inferiore al minimo legale, non anche che l'aumento sia contestualmente sottoscritto.

Pur essendo quello illustrato il modello legale da adottare in ogni caso di aumento del capitale, secondo la Suprema Corte esso non è, tuttavia, imposto dalla legge a pena di nullità, nella misura in cui altre modalità di sottoscrizione siano idonee a salvaguardare, nonostante la sottoscrizione immediata dell'intero aumento da parte dei soci presenti, il diritto di opzione del socio assente.

b) Validità di una clausola della deliberazione di aumento del capitale che subordina la sottoscrizione all'effettuazione di versamenti a fondo perduto a copertura delle perdite residue.

Viene commentata la presunta invalidità di una clausola della delibera di ricostituzione del capitale che subordini il diritto di sottoscrivere l'aumento all'effettuazione di un versamento a fondo perduto di entità corrispondente alle perdite eccedenti il capitale sociale.

La sentenza commentata - concludendo per la validità della clausola - afferma che la regola, per la quale nelle società di capitali la permanenza di un socio nella compagine sociale non può essere subordinata all'obbligo di eseguire conferimenti ulteriori rispetto a quelli iniziali, non vale quando la richiesta di nuovi conferimenti è finalizzata al ripianamento delle perdite e alla ricostituzione del capitale sociale. In tal caso, infatti, l'interesse del singolo socio a non eseguire nuovi conferimenti soccombe nei confronti del superiore interesse sociale ad evitare la messa in liquidazione.

(M. Leocata, Nota a Cass. 17 novembre 2005 n. 23262, in Le Società, 10/2006, pp. 1229 ss.)

Debiti sociali sorti successivamente alla liquidazione della quota del socio receduto

E' stata segnalata una nota a sentenza da parte di R.Bergamo, a commento di una Cassazione che ritorna sul problema delle modalità di liquidazione della quota in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un singolo socio (art. 2289 cod. civ.).

Le principali norme richiamate nei fatti di causa sono, in particolare, il secondo ed il terzo comma del detto articolo secondo cui:

- 1) la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società al giorno in cui si verifica lo scioglimento;
- 2) (ma) se vi sono operazioni in corso, il socio o i suoi eredi partecipano agli utili o alle perdite inerenti alle operazioni medesime.

Riguardo al tema delle "operazioni in corso" la Cassazione, al di là della peculiarità del caso concreto (debito fiscale derivante da un sistema opzionale di tassazione differita), ribadisce il principio generale per cui occorre verificare se le "sopravvenienze" (positive e/o negative) siano imputabili alla gestione temporalmente precedente alla liquidazione.

(R. Bergamo, Nota a Cass. Civ. Sez. I, 20 gennaio 2006, n. 1182, in Le Società, n. 12, 2006, pp. 1500 ss.)

Il recesso dei soci nelle società di capitali

E' stato segnalato un saggio di V.Salafia dedicato al tema del recesso nelle società di capitali.

L'articolo tratta il tema sotto i seguenti profili:

- Le linee di tendenza della riforma del diritto societario.
- La moltiplicazione e la diversificazione delle cause di recesso.
- Gli effetti del recesso. La loro decorrenza.
- La risoluzione degli effetti del recesso mediante revoca della delibera o mediante revoca della dichiarazione di recesso.
- Il procedimento di liquidazione della partecipazione del recedente.
- La legittimazione, nell'ambito del procedimento di liquidazione, a cedere la partecipazione del recedente.

(V. Salafia, Saggio, in Le Società, 4/2006, pp. 417 ss.)

Natura giuridica dell'accettazione tacita dell'eredità

E' stato segnalato un articolo di A.F.Salvatore, che, dopo aver commentato la natura dell'accettazione dell'eredità, riporta le seguenti conclusioni della giurisprudenza:

- sono considerati atti di accettazione tacita dell'eredità: l'accettazione da parte del legittimario di somma di pertinenza ereditaria offertagli in considerazione della sua qualità, la proposizione di domanda giudiziale volta ad ottenere la divisione ereditaria, il ricorso dell'erede alle Commissioni Tributarie per l'accertamento del maggior valore dell'asse ereditario, l'intervento in una stipula di convenzione divisionale, l'istanza di divisione posta in sede non contenziosa al conciliatore, la voltura catastale dei beni appartenuti al *de cuius* compiuta a proprio nome da parte del chiamato.
- non integrano invece accettazione tacita: l'immissione nel possesso dei beni ereditari, la riscossione di un credito del *de cuius* da parte del soggetto esercente la patria potestà sull'erede minore, la denuncia di successione, il pagamento delle relative imposte, la richiesta di registrazione del testamento e la sua trascrizione. Tali atti non esprimono in modo certo l'intenzione univoca di assunzione della qualità di erede, trattandosi di adempimenti caratterizzati da meri scopi conservativi, che hanno una propria ragion d'essere anche senza la volontà di accettare e che non presuppongono necessariamente in chi li compie la volontà di accettare o la qualità di erede.

(Angelo Fabrizio Salvatore, Nota a Trib Parma 6 dicembre 2005, in Corriere Giuridico, 1/2007 pag. 95 ss.)

Effetti dell'iscrizione dell'atto di fusione o di scissione nel Registro delle Imprese

E' stata segnalata una nota a Cassazione curata da G.Zagra: l'autore analizza gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di fusione, commentando una decisione resa sul tema dalla Cassazione che, ha escluso *ex art. 2504 quater c.c.* l'impugnabilità della delibera di approvazione della fusione.

Infatti, una volta intervenuta l'iscrizione dell'atto di fusione o di scissione nel Registro delle Imprese, l'art. 2504 *quater c.c.* impedisce le impugnazioni volte ad ottenere la nullità o comunque l'annullamento della delibera di scissione, comprendendo tale preclusione sia gli eventuali vizi che colpiscono direttamente l'atto di fusione (o scissione) sia quelli che si fossero verificati nel corso dell'*iter* procedimentale che ha portato alla formazione dell'atto e alla sua successiva iscrizione.

Aderendo alla pronuncia della Cassazione, l'Autore ricostruisce il dibattito sorto in merito all'ambito di operatività dell'effetto sanante dell'iscrizione sul Registro delle Imprese dell'atto di fusione, e considera, altresì, condivisibile la tesi che estendere tale effetto a tutti i possibili vizi che possono colpire gli atti del procedimento di fusione, e in particolare:

1. tutti i vizi che inficiano la fusione compresa la sua inefficacia ove sia stata iscritta nonostante l'opposizione dei creditori *ex art. 2503 c.c.*;
2. tutti i vizi di nullità e annullabilità dell'atto di fusione, sia diretta che indiretta, in quanto derivante dai vari atti che compongono la sequenza procedimentale e che dipendono per funzione e validità l'uno dall'altro (es: vizi che attengono il bilancio di fusione, il rapporto di cambio o il procedimento di formazione della volontà anche solo di una delle delibere di approvazione della fusione ecc...).

La scelta del legislatore sia stata quella di apprestare per coloro che lamentino una violazione delle norme volte a disciplinare il procedimento di fusione una tutela di tipo obbligatorio, tipica dei sistemi di *common law*, in luogo di quella reale.

Si è inteso, infatti, privilegiare la certezza e la stabilità dei rapporti giuridici, nonché la tutela di quei terzi che abbiano fatto affidamento sulla validità e sull'efficacia dell'operazione una volta iscritto nel Registro delle Imprese dell'atto di fusione.

Successivamente a tale adempimento, l'ultimo e il conclusivo della serie procedimentale, nessuna doglianza potrebbe essere accolta se non quella volta ad ottenere una tutela di tipo risarcitorio.

(G. Zagra, Nota a Cass., Sez. I, 20 dicembre 2005, n. 2842, in Le Società, 11, 1006, p. 1385)

sullo stesso tema è stata segnalata anche

(F. Scalabrini e G.A.M. Trimarchi, Nota a Cass., Sez. Unite, ord. n. 2637, 8 febbraio 2006, in Riv. not., 4, 2006, pp. 1136 ss.)

La sospensione feriale dei termini e l'opposizione dei creditori nella fusione e nella scissione

Sul tema sono stati segnalati due articoli (a firma di Nigro e Capparella) sul tema della sospensione feriale dei termini nelle procedure di fusione e scissione.

A tale proposito si fa riferimento al recente decreto del Giudice del Registro presso il Tribunale di Brescia il quale ritiene applicabile la sospensione feriale dei termini processuali all'atto opposizione dei creditori all'operazione di fusione, rilevando che *"non sembra corretto sostenere che, per effetto della riforma del rito societario le opposizioni dei creditori ex art. 2503 c.c. debbano o possano essere proposte stragiudizialmente [...]"*.

Si ricorda che la posizione prevalente in dottrina, relativamente alla 'forma' occorrente per l'opposizione di cui all'art. 2503 c.c., è nel senso che essa vada proposta in sede contenziosa e quindi con atto di citazione, da parte del creditore.

Si rileva, tuttavia, che il Consiglio Notarile di Milano, successivamente all'entrata in vigore della riforma, ha ritenuto che il nuovo testo dell'art. 2503 c.c. confermerebbe la tesi minoritaria, secondo cui l'opposizione andrebbe proposta in via stragiudiziale e quindi ad essa non andrebbe applicata la sospensione feriale prevista dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742.

Il primo autore manifesta la sua adesione alla tesi prevalente della natura giudiziale dell'opposizione (in coerenza con quanto disposto dal decreto in commento) e, proprio in virtù del disposto degli artt. 25 e 33 del D.Lgs. n. 5/2003, afferma che tutto il procedimento incardinato in sede di opposizione dei creditori ex 2503 c.c. può ritenersi di volontaria giurisdizione, ivi compreso l'atto introduttivo dell'opposizione che andrebbe qualificato atto giudiziale avente la forma di ricorso di volontaria giurisdizione. Quale conseguenza della sua opinione, conclude rilevando che è necessario il rispetto della sospensione dei termini feriali ed è dunque opportuno che il notaio chiamato a redigere l'atto di fusione (o scissione) si munisca della certificazione del competente cancelliere, attestante la mancata opposizione dei creditori e, nel contempo, faccia confermare tale situazione dall'organo amministrativo, anche in presenza di forme di presentazione diverse (quali, appunto, atti stragiudiziali).

Il secondo autore, invece, sostiene la tesi opposta e ne deduce la conclusione che nessuna responsabilità avrà il notaio non ponendo in essere un atto invalido e non sussistendo alcun obbligo di verifica della pendenza di opposizioni (stragiudiziali) e di controllo di veridicità delle dichiarazioni degli amministratori anche se è opportuno che il notaio rogante controlli la pendenza di ricorsi camerali (aventi comunque natura contenziosa) o di giudizi ordinari aventi ad oggetto l'opposizione. Il notaio dovrà comunque attendere i termini necessari all'esercizio dell'opposizione creditoria (60 giorni o 30 per le società non azionarie) per poi procedere all'atto di fusione inserendo una dichiarazione degli amministratori con la quale gli stessi affermino l'insussistenza di opposizioni.

(A. Nigro, Nota a Trib. Brescia, Giudice del Registro, 16 gennaio 2006, in Notariato, 2, 2006)

(G. Capparella, Saggio, in Riv. Not., 6, 2006, I, p. 1503)

Il nuovo procedimento disciplinare notarile. Commento al D.Lgs. 1° agosto 2006, n. 249

E' stato segnalato l'articolo di M.Ceolin sul tema del nuovo procedimento disciplinare notarile, che commenta le disposizioni del D.Lgs. 1 agosto 2006 n. 249 (Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai). Tale provvedimento, emanato in attuazione della legge delega 246/2005 e parzialmente in vigore dal 26 agosto 2006, ha riscritto il sistema disciplinare per la categoria dei notai, sostituendo o integrando numerosi artt. della legge 89/1913 ed aggiungendo alcune disposizioni del tutto nuove.

La prima novità esaminata dall'Autore consiste nell'introduzione, nella legge 89/1913, degli artt. 93 *bis* e *ter*. Il primo riguarda l'attribuzione ai Consigli notarili distrettuali di un potere di vigilanza su tutti i notai iscritti al collegio, in ordine all'osservanza dei principi e delle norme di deontologia professionale.

L'Autore, in proposito, rileva come all'affermazione generica si accompagni la previsione di specifici poteri ispettivi in capo ai Consigli notarili distrettuali, i quali, tramite il Presidente o un componente delegato dal Consiglio, possono:

- effettuare accessi agli studi ed esaminare atti, repertori, registri, indici e documenti contabili del notaio;
- esaminare ed ottenere copia degli estratti repertoriali conservati presso gli archivi notarili distrettuali;
- assumere informazioni presso amministrazioni ed uffici pubblici.

Come i Consigli distrettuali espletano vigilanza sui singoli notai, così il Consiglio nazionale svolge il proprio controllo sui primi, secondo un sistema fortemente gerarchizzato.

Il secondo elemento esaminato dall'Autore consiste nella rilevanza riconosciuta dal decreto ai principi deontologici. Ad essi è stato attribuito autonomo rilievo mediante: il recepimento nel decreto di alcune norme deontologiche, la previsione secondo la quale, in sede di ispezione, l'accertamento debba avere ad oggetto anche l'eventuale mancato rispetto di dette norme (art. 129 c. 2 nuovo testo), nonché attraverso l'introduzione dell'art. 147 c. 1, lett. b, in virtù del quale la violazione non occasionale dei principi deontologici può costituire causa di sanzione disciplinare. Secondo l'Autore quest'ultima disposizione rappresenta una novità assoluta, in quanto, per mezzo di essa, si attribuisce finalmente un contenuto precettivo chiaro alla previsione generica di cui alla lett. a) del medesimo articolo.

In materia di sanzioni disciplinari le principali novità introdotte dal decreto in esame consistono:

- nella sostituzione del termine "ammenda" con quello di "sanzione pecuniaria" (cfr. art. 135 nuovo testo);
- nell'aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie (fermi al 1948);
- nella precisazione secondo la quale "l'avvertimento si infligge per le trasgressioni più lievi di quelle sanzionabili con la censura";
- nell'abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 142 e nella formalizzazione legislativa della pronuncia della Corte cost. 40/90 attraverso l'introduzione, nell'art. 142 *bis*, di un'ipotesi di destituzione conseguente a condanna penale non più "di diritto", ma rimessa alla discrezionalità del giudicante;
- nella specificazione secondo cui le attenuanti consistono nell'eliminazione delle conseguenze dannose della violazione e nella riparazione completa del danno prodotto.

In tema di "oblazione notarile", tra le novità del decreto si segnalano:

- l'innalzamento, da 1/4 ad 1/3, della somma da pagare per prevenire o interrompere il procedimento disciplinare;
- l'impossibilità di ricorrere a tale istituto solo in caso di recidiva specifica;
- l'attribuzione al capo dell'archivio notarile del distretto d'appartenenza della competenza a dichiarare estinti per oblazione gli illeciti disciplinari rilevati.

Mentre viene aumentato da quattro a cinque anni il termine di prescrizione dell'illecito disciplinare, resta, al contrario, invariato il termine di prescrizione della condanna (anni cinque), il cui decorso si prevede abbia luogo a partire dal giorno in cui il provvedimento è divenuto definitivo.

La vera innovazione introdotta dal decreto consiste, tuttavia, secondo l'Autore, nell'istituzione delle Commissioni Regionali Disciplinari (CO.RE.DI), cui è attribuita competenza unitaria di primo grado.

Al procedimento disciplinare è ormai stata riconosciuta natura amministrativa, tuttavia gli artt. 155-158 estendono al procedimento dinanzi alle CO.RE.DI le garanzie tipiche dei procedimenti giurisdizionali.

(M. Ceolin, Saggio, in Studium iuris, 1-2007, p. 1)

Leasing azionario: profili di (in)compatibilità con il diritto societario e possibili soluzioni

E' stato segnalato un saggio di G.Bolognesi sul tema del leasing azionario, che trova spunto nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 69 del 10 maggio 2004, la quale sembra aver tacitato la questione concernente l'ammissibilità o meno, nel nostro ordinamento, dell'operazione di *leasing* azionario - intesa quale speciale tipo di *leasing* finanziario, avente quale oggetto peculiare non valori immobiliari, ma azioni o titoli rappresentativi del capitale di enti collettivi; operazione, questa, sulla quale sono stati, in passato, sollevati i dubbi di legittimità, sulla scorta della presunta "tassatività delle ipotesi di separazione tra titolarità delle azioni ed esercizio dei diritti ad esse connessi"

(C. Bolognesi, Saggio, in Contratto e impresa, nn. 4-5, 2006, p. 1097, ss.)

Usufrutto di quote di società

E' stata segnalata una nota di M.Delucchi a commento della sentenza del Tribunale di Marsala 7 giugno 2005, che affronta alcuni problemi inerenti all'esercizio dei diritti sociali da parte dell'usufruttuario di una partecipazione di S.r.l.

La nota tratta dei seguenti argomenti specifici:

Titolarità esclusiva del diritto di voto in capo all'usufruttuario di partecipazione di S.r.l.

Il giudice, accogliendo la domanda, osserva che l'usufruttuario è titolare esclusivo del diritto di voto nell'assemblea della S.r.l., relativamente alle quote costituite in usufrutto, ed esercita un diritto suo proprio. Egli non vota in nome e per conto del proprietario e non è quindi obbligato, in linea di principio, ad attenersi alle eventuali istruzioni di voto che quest'ultimo gli abbia impartito. Nel contempo, tuttavia, l'usufruttuario deve astenersi da comportamenti che possano arrecare un ingiusto danno al nudo proprietario ed, in particolare, da modalità di esercizio del diritto di voto che possano compromettere la conservazione del valore economico della partecipazione. La violazione di quest'obbligo espone l'usufruttuario al rischio di estinzione dell'usufrutto per abuso del diritto (art. 1015 c.c.), nonché al risarcimento del danno al nudo proprietario.

Applicabilità all'usufrutto di quota di S.r.l. delle norme generali sull'usufrutto.

L'art. 2471 *bis*, c.c., introdotto dalla riforma del diritto societario, ha espressamente sancito l'ammissibilità dell'usufrutto di partecipazione di S.r.l., rinviando alla disciplina dell'usufrutto su azioni (art. 2352 c.c.).

La sentenza commentata ritiene applicabile all'usufrutto di quota di S.r.l. anche la disciplina generale dell'usufrutto contenuta nel libro terzo del codice civile. In particolare, sarebbe applicabile la regola generale, secondo la quale l'usufruttuario deve rispettare, nell'esercizio del suo diritto, la destinazione economica della cosa, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Divieto per l'usufruttuario di esercitare il diritto di voto in modo da compromettere il valore economico della partecipazione del nudo proprietario.

La dottrina e la giurisprudenza si limitano ad affermare genericamente che l'usufruttuario non può prendere parte a delibere che “*possano compromettere il valore della partecipazione societaria*” o “*arrecare al nudo proprietario un ingiusto danno*”, ma non offrono validi criteri operativi.

(M. Delucchi, Nota a Trib. Marsala 7 giugno 2005, in Le Società, 8, 2006, pp. 1023 ss.)

Cancellazione dal Registro delle imprese e responsabilità del liquidatore

Il Tribunale di Napoli (sent. 3 giugno 2004) ha affermato che: *"dopo la formale cancellazione della società dal Registro delle imprese, anche in presenza di rapporti giuridici non portati a definizione, il creditore sociale può esercitare, ai sensi dell'art. 2456, co. 2 c.c. prev., solamente azioni nei confronti dei soci e dei liquidatori e non nei confronti della società ormai estinta. Per dimostrare la responsabilità del liquidatore il creditore ha l'onere di provare l'esistenza di una massa attiva nel bilancio finale di liquidazione sufficiente a soddisfare il credito, che sia stata invece distribuita ai soci, oppure l'imputabilità della mancanza di attivo, da destinarsi al pagamento dei debiti, alla condotta colposa o dolosa del liquidatore"*.

Il provvedimento è commentato da I. Laureti, il quale evidenzia che, tenuto conto dell'evoluzione storico-normativa, può dirsi, con sufficiente certezza, che l'attuazione della pubblicità ha, rispetto all'estinzione della società, natura costitutiva. Per questo, i creditori della società cancellata dal Registro delle imprese potranno rivolgersi unicamente ai soci, nei limiti della quota di liquidazione da essi percepita, o dei liquidatori, in caso di loro comportamento colposo.

Quanto alla natura della responsabilità dei soci di cui all'attuale art. 2495 c.c. ed al relativo fondamento, l'autore ritiene che gli stessi rispondano delle sopravvenienze passive perché, venuto meno lo schermo societario, rimangano gli unici titolari dei crediti sociali insoddisfatti; tale opinione troverebbe conferma nel fatto che gli stessi soci rispondano nella misura di quanto loro attribuito in sede di riparto dell'attivo, come risultante dal bilancio finale di liquidazione.

Con riguardo alla responsabilità dei liquidatori, la relativa azione, eventualmente proposta dai creditori, benché possa essere esperita cumulativamente rispetto a quella a carico dei soci, se ne differenzia in quanto azione a carattere extracontrattuale; pertanto, ai fini della sua configurabilità, sarà necessario che siano realizzati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, e, in particolare, la condotta dolosa o colposa del liquidatore ed il nesso di causalità tra tale condotta e l'evento dannoso.

(I. Laureti, Commento a Trib. Napoli 3 giugno 2004, in Le Società, 4, 2005, pp. 487 ss.)

La Cassazione (11 maggio 2005, n. 9917) afferma invece che *"l'atto formale di cancellazione di una società di persone dal Registro delle imprese ha funzione di pubblicità e non rileva ai fini della determinazione del suo momento estintivo, ove non si siano del tutto esauriti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa"*.

La sentenza, commentata da M. Fumagalli, afferma la sopravvivenza delle società personali in ipotesi in cui, nonostante la formale cancellazione, permangano o sopravvengano passività gestionali.

In particolare, si rileva che nelle società semplici, nelle società collettive irregolari e nelle società di fatto il venir meno della soggettività giuridica (in mancanza di uno specifico regime pubblicitario) non può che ricollegarsi all'esaurimento dei rapporti giuridici, relativi alla società medesima; nelle società regolari, di contro, esiste una norma (art. 2312 c.c.) che, da un lato, obbliga i liquidatori a richiedere, in seguito all'approvazione del bilancio di liquidazione, la cancellazione della società, dall'altro, nel contemplare l'ipotesi 'anomala' in cui permangano creditori insoddisfatti, concede loro la facoltà di far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, in caso di colpa dei liquidatori, anche verso questi ultimi.

Effetto della cancellazione è dunque il mutamento del regime di responsabilità patrimoniale, ed accordare efficacia *costitutiva* alla cancellazione rappresenterebbe un' *"evidente distonia rispetto all'iniziale iscrizione della società di persone regolare"*.

Nel rilevare, inoltre, l'applicazione del medesimo principio, da parte della giurisprudenza, anche in relazione alle società di capitali, l'Autore ricorda le sostanziali innovazioni apportate, in materia, dalla Riforma del 2003, che, sotto certi aspetti, hanno inciso anche sulla disciplina delle società personali.

Cionondimeno, si ritiene che, diversamente da quanto è accaduto per le società a base capitalistica, relativamente alle società di persone, le modifiche normative non abbiano fatto perdere di attualità all'orientamento prevalente, in tema di estinzione delle società personali, di cui la sentenza commentata costituisce conferma.

(M. Fumagalli, Nota a Cass. 11 maggio 2005, n. 9917, in Le società, 2006,6, pp. 710 e ss.)

Liberalità atipiche, donazioni occulte e tutela dei legittimari

E' stato segnalato un articolo a firma S.Delle Monache dedicato al tema della tutela dei legittimari (in particolare all'esperibilità dell'azione di riduzione) in rapporto alle liberalità atipiche, donazioni occulte e dissimulate.

Nelle liberalità atipiche rientrano tutti quegli atti diversi dal contratto di donazione, attraverso i quali il disponente realizza un arricchimento altrui, proprio del contratto di cui all'art. 769 c.c., in vista della soddisfazione di un proprio interesse non patrimoniale (gli atti rientranti in tale categoria sono espressamente, ex art. 809 c.c., assoggettati alle norme sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari).

In realtà, per questa categoria di liberalità, il problema consiste nell'individuare l'oggetto della liberalità: sussiste, infatti, una possibile/tendenziale diversità dell'oggetto dell'arricchimento del donatario rispetto a ciò di cui il disponente si è privato. Giurisprudenza e dottrina maggioritarie hanno concorso a formulare una regola generale: quando il donante investe i propri mezzi nell'acquisto di un bene di cui egli *sarebbe potuto* divenire titolare, oggetto della liberalità deve considerarsi il bene stesso.

Quanto al *negotio mixtum cum donatione* la sua riconduzione a donazione indiretta, come da giurisprudenza costante, comporta che sia l'accordo sottostante ad essere impugnato, ma non il titolo di acquisto, che rimane intatto. L'inefficacia dell'accordo fa sorgere un'obbligazione *ex lege* relativa alla corresponsione al legittimario leso del valore dell'arricchimento. Nessun effetto in questo caso nei confronti dei terzi subacquirenti del bene.

Quanto, invece, alle donazioni dissimulate, il potenziale legittimario dovrà essere ammesso a far valere la simulazione nei confronti delle parti contraenti ai sensi dell'art. 1415, 2° comma c.c., con la conseguenza che, trascritta la relativa domanda, sarà poi possibile procedere alla notifica e trascrizione anche dell'atto oppositivo.

Addirittura dovrà ritenersi consentita un'opposizione direttamente trascritta in riferimento ad un atto che non presenta la parvenza di donazione. La dissimulazione sotto la parvenza di un contratto con causa diversa si traduce in un mero ostacolo di fatto, per i potenziali legittimari, all'esercizio dell'opposizione alla donazione.

(Stefano Delle Monache, Saggio, in *Familia*, luglio-ottobre 2006, 671 ss.)

Il patto di famiglia: patto successorio o liberalità?

Sono stati segnalati tre saggi a firma di S.Landini e di S.Delle Monache sul tema del patto di famiglia, nuova fattispecie contrattuale introdotta nel nostro ordinamento con Legge n. 55/2006, che trova la sua disciplina positiva negli artt. 768-bis ss. c.c.

Nel primo saggio l'autore approfondisce in primo luogo l'aspetto delle „parti“ del contratto, quindi passa, quindi, ad analizzare la disciplina speciale dettata in tema di forma del contratto, vizi del consenso e scioglimento del rapporto.

Infine esamina il rapporto tra la nuova figura contrattuale ed i patti successori, anche alla luce del collegamento testuale posto dall'art. 458 c.c., ed il rapporto tra patto di famiglia ed atti di liberalità.

Conclusivamente l'autore sottolinea come positiva sia stata la esclusione da parte del Legislatore dell'operatività di azioni di riduzione e di collazione con riferimento a quanto ricevuto dai contraenti, consacrando la linea di tendenza evolutiva già tracciata dal medesimo Legislatore nel novellato testo degli artt. 561 et 563 c.c., il tutto nell'ottica di favorire la circolazione del *donatum*.

Nel secondo saggio l'autore tratta in chiave critica, il nuovo istituto: in questa prospettiva evidenzia l'esistenza di interferenze con altri istituti del diritto civile, come, ad esempio:

- l'inciso, aggiunto nell'art. 458 c.c., in tema di patti successori, che introduce una "formula di salvezza delle previsioni di cui ai nuovi artt. 768-bis, ss., c.c."

- il rinvio, operato nell'art. 768-*quater* c.c., alla norma di cui all'art 536 c.c., per il calcolo della quota da liquidare ai legittimari non assegnatari (poiché essa si limita a riservare ai legittimari una quota di eredità o di altri diritti successori, là dove le vere porzioni di patrimonio assegnate ai legittimari sono quelle previste ai successivi artt. 537 ss., c.c., cioè quote, al netto del patrimonio complessivo).

- il riferimento all'azione *ex art. 768-sexies* c.c. al legittimario non assegnatario, rimasto insoddisfatto a causa dell'inadempimento dell'obbligo del beneficiario, avente ad oggetto la liquidazione della quota di riserva, di spettanza del primo, negando che si tratti di azione di annullamento, stante anche il rinvio della citata norma all'art. 768-*quinquies* e, dunque, all'art. 1427 c.c..

- il riferimento al recesso, introdotto dall'art. 768-*septies*, c.c., posto che tale strumento, almeno di regola, dovrebbe costituire un mezzo di ripensamento, per i soggetti coinvolti nella vicenda negoziale, i quali, a fronte della suddetta dichiarazione, vedono venir meno il rapporto contrattuale, con efficacia *ex nunc*.

Anche in questo secondo saggio è dato ampio spazio all'esame della natura dell'istituto (ammesso che ha struttura di accordo trilaterale è ragione sufficiente, secondo l'Autore, per escludere che la fattispecie in esame possa considerarsi una donazione) ed agli effetti (sia sul piano reale del trasferimento, che su quello obbligatorio degli impegni assunti con il patto).

(S. Landini, Saggio, in *Familia*, n. 4/5 2006, pp. 839 e ss.).

(S. Delle Monache, Saggio, in *Rivista del notariato*, 4, 2006, pp. 889 ss.)

(Marco Avagliano, Saggio, in *Familia*, n. 4-5/2006, pp. 803 e ss.)

Un nuovo modello di impresa: l'impresa sociale

E' stato segnalato un saggio di G.Bonfante dedicato al tema dell'impresa sociale introdotta nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 155, emanato in attuazione alla legge delega n. 118/2005, è stata introdotta nel nostro ordinamento la nuova figura dell'impresa sociale.

Elemento qualificante di questa nuova figura di impresa è rappresentato dall' ambito di attività, circoscritto al settore dell'**utilità sociale**.

Per ciò che riguarda l'**assenza di scopo di lucro**, l'art. 3 del decreto afferma che: *“gli utili e gli avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell'attività o ad incrementi del patrimonio, con la conseguenza che è vietato distribuire utili, avanzi, fondi e riserve ad amministratori, soci, partecipanti, lavoratori, collaboratori”*.

Per impedire elusioni del divieto, si prevedono anche **limiti ai compensi degli amministratori**, alle retribuzioni, nonché alla remunerazione di strumenti finanziari diversi da azioni e quote.

L'atto costitutivo dell'impresa sociale, indipendentemente della forma scelta, deve avere forma di **atto pubblico** e dev'essere depositato nel Registro delle Imprese, in un'apposita sezione.

La denominazione deve contenere l'uso della locuzione “impresa sociale”.

L'art. 1 del decreto consente la qualifica di impresa sociale a tutte le organizzazioni private, anche le società; si ritengono escluse le amministrazioni pubbliche.

Per gli enti ecclesiastici e le confessioni religiose occorre, oltre al rispetto del decreto relativamente all'attività da esercitare, l'adozione di un regolamento, con scrittura privata autenticata, che recepisca le norme del decreto. Emerge, con chiarezza, la circostanza che il legislatore abbia voluto un'ampia gamma di possibili soggetti titolari. L'autore specifica che, relativamente alle O.N.L.U.S., anche nell'ipotesi di esercizio dell'impresa sociale, per continuare a beneficiare del trattamento fiscale agevolato, esse dovranno sempre rispettare le condizioni del D.Lgs. 460/97.

L'autore dedica spazio anche all'ipotesi di impresa sociale nella forma di società.

Infine, in caso di insolvenza, si prevede la liquidazione coatta amministrativa; in caso di cessazione dell'impresa, occorre devolvere il patrimonio ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o associazioni, fondazioni etc.

(G. Bonfante, Saggio, in Le Società, 8, 2006, pp. 929 ss.)

Richiesta di convocazione dell'assemblea e tutela dei soci nella s.r.l.

E' stata segnalata una nota a sentenza di C.Pecoraro, che approfondisce la tematica affrontata dalla Corte di Appello di Napoli concernente il potere di convocazione dell'assemblea di s.r.l.

Il testo normativo dopo la riforma delle società è carente in più punti, come per esempio riguardo alla mancata previsione di una regolamentazione normativa inerente il soggetto preposto alla convocazione dell'assemblea nonché la sussistenza di un potere di autoconvocazione dell'assemblea da parte dei soci qualora non vi provvedano direttamente gli amministratori (la norma che disciplina il funzionamento dell'organo assembleare nella s.r.l. è l'art. 2479 *bis* c.c. che nulla dispone a riguardo).

Pertanto, si è proposto di applicare in via analogica l'art. 2367 c.c. che per le s.p.a. consente ai soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale o una minore percentuale statutaria, di richiedere la convocazione dell'assemblea, in quanto, in tema di convocazione dell'assemblea, qualora l'atto costitutivo non preveda la consultazione scritta e quando gli amministratori non vi provvedono, l'art. 2479 *bis* c.c. non offre altre soluzioni per garantire il normale funzionamento dell'attività sociale.

Secondo la Corte d'Appello di Napoli la lacuna potrebbe essere ragionevolmente colmata mediante il richiamo all'art. 2367 c.c. sussistendone *l'eadem ratio* di disciplina, dato che in entrambi i tipi sociali si tratta di porre rimedio all'omissione degli amministratori i quali non convocando l'assemblea impediscono ai soci di formare la volontà collettiva della società.

Non ostacola tale soluzione neppure la circostanza che oggi la disciplina della s.r.l. e della s.p.a. siano autonome, improntate a principi ispiratori diversi.

Il saggio segnalato tratta espressamente dei seguenti argomenti:

Cenni sulla funzione dell'assemblea nella s.r.l.

Cenni sulla disciplina dell'assemblea: presunte incompletezze

Autoconvocazione dell'assemblea

La revoca come rimedio compensativo della mancata previsione del diritto di richiedere la convocazione

Norme che presuppongono il diritto di richiedere la convocazione

Assorbimento del diritto di richiedere la convocazione nell'art. 2479 c.c. - Incompletezze della disciplina e problemi di coordinamento con l'art. 2367 c.c.

Applicazione dell'art. 2367 c.c. ad integrazione dell'art. 2479 c.c.

Applicazione analogica *tout court* dell'art. 2367 c.c.

L'autore del saggio aderisce alla soluzione accolta dai giudici napoletani sia di primo che di secondo grado, che, ritenendo imprescindibile e inderogabile il diritto del socio a chiedere la convocazione assembleare, pur in assenza di una norma espressa in tema di s.r.l., hanno ammesso l'applicazione analogica alle s.r.l. dell'art. 2367 c.c. dettato in tema di s.p.a.

Ciò determina il riconoscimento del diritto dei soci di compulsare l'avvio del procedimento assembleare, dovendosi tuttavia precisare che non sussiste un obbligo incondizionato degli amministratori di convocare l'assemblea sulla base della richiesta di tanti soci che rappresentino un decimo del capitale sociale.

Infatti il nuovo art. 2367 c.c. enuncia il potere-dovere di respingere le richieste pretestuose, illegittime o vertenti su argomenti la cui trattazione richieda una preliminare iniziativa degli amministratori.

Pur in presenza di un completo affrancamento della disciplina delle s.r.l. da quella delle s.p.a., considerando la maggiore flessibilità e semplicità di funzionamento che connota le s.r.l., negare, in presenza della lacuna contenuta all'art. 2479 *bis* c.c. l'applicazione analogica dell'art. 2367 c.c., significherebbe imporre il ricorso alla tutela contenziosa come possibile rimedio all'omessa convocazione dell'assemblea con un notevole aggravio dei tempi e dei costi procedurali.

La soluzione accolta è in grado non solo di offrire maggiori garanzie ai soci ma risulta più consona alla *ratio* che ha ispirato il legislatore della recente riforma societaria volta a semplificare l'attività di gestione delle s.r.l.

(C. Pecoraro, Nota a Appello di Napoli, I, sezione civile, decr. 20 maggio 2005, n. 208, in Giur. comm., 4, 2006, II, p. 647)

Decisioni dei soci di s.r.l.: competenza e modi del decidere

Sono stati segnalati due saggi dedicati al tema delle decisioni dei soci di SRL.

Il primo, in particolare, è dedicato al problema del riparto delle competenze tra i soci e l'organo amministrativo.

Pur riconoscendo che nella riforma delle società vi sia stata un'attenuazione della distinzione tra ambito decisionale e gestionale, tale distinzione continua ad esistere, tanto da non poter giungere a realizzare nella s.r.l. una forma di amministrazione diretta dei soci, analoga a quella propria delle società di persone (possibilità, quella ultima detta, che sarebbe ostacolata dall'art. 2475, ultimo comma, c.c. che, prevedendo un'area di competenza esclusiva dell'organo amministrativo, ne rende indispensabile la presenza; precisandosi che al di là di questo limite, la legge concede di assegnare all'ambito decisionale diretto dei soci tutte le materie, comprese quelle di solito affidate all'organo amministrativo, ed inoltre riconosce ai titolari di un terzo del capitale o ad "*uno o più amministratori*" di investire i soci di qualsiasi decisione (art. 2479, 1° comma, c.c.).

Il primo saggio esamina quindi le problematiche afferenti i metodi di decisione diversi da quello assembleare, si osserva come la deliberazione assembleare sia, nel nuovo impianto codicistico, solo una *species* del *genus* "*decisioni dei soci*", sebbene rimanga comunque il metodo residuale qualora nulla venga previsto dall'atto costitutivo e, soprattutto, il metodo obbligatorio per la trattazione e la decisione su alcune materie.

Vengono quindi analizzati i metodi di decisione alternativi a quello assembleare, quale la decisione "mediante consultazione" e quella assunta "sulla base del consenso espresso per iscritto", rilevando come il primo presupponga normalmente, ma non

necessariamente, un'iniziativa dell'organo amministrativo, mentre il secondo potrebbe avvenire anche spontaneamente in una forma simile a un contratto.

Con riferimento ai *quorum* deliberativi, riconosciute la derogabilità statutaria, l'autore nega che sussistano ostacoli alla previsione di un consenso totalitario, specialmente se si considera la connotazione personalistica di questo tipo di società. Nel caso di parità di voti, seppure si sia raggiunto il *quorum* richiesto, si deve escludere che la decisione possa dirsi presa, in quanto è pur sempre vigente il principio maggioritario.

Infine, con riferimento al profilo della documentazione relativa alla decisione assunta con i metodi alternativi si evidenzia la necessità che sia trascritta dagli amministratori nell'apposito libro tenuto ai sensi dell'art. 2478, 1° comma, n. 2 c.c.

Riguardo al problema della necessità o meno che la forma assembleare sia osservata anche tutte le volte in cui la legge faccia riferimento in modo generico alla "*decisione dei soci*", l'autore perviene ad una duplice conclusione, a seconda che il riferimento sia contenuto in leggi speciali emanate *ante* riforma ovvero nella stessa nuova formulazione del codice civile o in leggi speciali successive alla novella del 2003: solo se i riferimenti trovano la propria fonte in leggi speciali anteriori all'entrata in vigore della riforma societaria, il valore acquisito dall'autonomia statutaria legittima la previsione anche per tali vicende di una forma diversa da quella assembleare.

Si sottolinea la mancanza di distinzione fra assemblea ordinaria e straordinaria, pur riconoscendone l'introduzione pattizia.

In tema di competenza alla convocazione dell'assemblea e alla determinazione dell'ordine del giorno, posto il silenzio del legislatore sul punto, l'autore sostiene che, in mancanza di previsione statutaria, non vi siano ragioni per negare che la competenza possa spettare a ciascun socio.

Con riferimento alle modalità della convocazione, si è evidenziata l'ampiezza dell'autonomia statutaria, desumibile dalla circostanza che la legge richiede soltanto che l'informazione sia tempestiva per tutti i soci, non solo per la data e il luogo della convocazione ma anche per "*gli argomenti da trattare*". L'art. 2479 *bis*, 1° comma, c.c. prescrive, altresì, che l'avviso di convocazione venga comunicato ai destinatari con lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima.

L'autore segnala, poi, che, salvo previsioni contrarie nell'atto costitutivo, non vi sono più limiti alla possibilità di conferire deleghe a terzi.

Con riferimento al contenuto del verbale, nel silenzio del legislatore su questo punto specifico, l'autore non ritiene applicabile la disciplina prevista per la s.p.a., considerando sufficiente l'indicazione di tutti gli elementi idonei a definire il contenuto del verbale, nonché ad evidenziarne gli effetti e la validità, e, inoltre, escludendo la legittimità del cosiddetto "verbale sintetico".

Infine, con riferimento alla possibilità che l'atto costitutivo consenta di intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione - come, peraltro, espressamente riconosciuto per la s.p.a. - l'autore distingue a seconda che si garantisca o meno la contestualità temporale del voto, così riconoscendo quali mezzi legittimi di intervento le forme di telecomunicazione, anche solo telefonica, dubitando, invece, sulla legittimità del voto per corrispondenza.

(R. Rordorf, *Saggio, in L'Espresso Società*, 10, 2006, pp. 1200 ss.)

Regola unanimistica nelle assemblee della s.r.l. e limiti all'autonomia statutaria

Il secondo saggio è dedicato al tema della possibilità di attribuire ai soci di società a responsabilità limitata il potere di ideare nuove regole di funzionamento dell'ente, sia avvalendosi degli schemi messi a disposizione nei rinnovati artt. 2462 ss., c.c., sia piegando i meccanismi normativi ad esigenze fortemente personalistiche della compagine sociale.

Ante riforma la Cassazione aveva ritenuto nulla la clausola statutaria di s.r.l. che prevede l'unanimità nel voto delle delibere dell'assemblea straordinaria, in quanto la totalità dei consensi sarebbe richiesta solo nella fase esecutiva e non anche nel momento perfezionativo della volontà assembleare, in cui è sufficiente il criterio maggioritario.

L'art. 2486 c.c., nella sua formulazione originaria, prevedeva che, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea ordinaria dovesse deliberare con il voto favorevole di tanti soci che rappresentassero la maggioranza del capitale sociale, mentre, per quella straordinaria, era necessaria una maggioranza dei due terzi del capitale medesimo. Questi *quorum*, ritenuti derogabili *in melius*, non potevano essere potenziati sino ad ammettere la possibilità di adottare clausole che consentissero delibere all'unanimità. E ciò sia per l'esigenza pratica di celerità nel raggiungimento delle decisioni sociali, sia per la ragione di carattere squisitamente sistematico: la maggioranza è concepita come regola che attiene più propriamente al momento esecutivo, là dove l'unanimità è regola della fase genetica della società, di matrice più spiccatamente contrattualistica.

Nonostante le critiche della dottrina i giudici di legittimità arrivano a comminano la sanzione di nullità di clausole che prevedano l'unanimità dei consensi per l'assunzione di determinate delibere, pur se l'unanimità stessa fosse da riferire non ai titolari del capitale sociale, bensì ai soli soci presenti in assemblea.

Ma ciò che è più rilevante è il fatto che **i giudici non si limitano ad analizzare la situazione ante riforma, ma arrivano ad esaminare la questione anche all'indomani dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 6/2003, giungendo alle medesime conclusioni: la preminenza dell'autonomia privata, che ha costruito la s.r.l. come modello sociale a sé stante, sfuggevole "ad ogni precisa classificazione e catalogazione" non può essere esasperata fino al punto di inficiare la valenza del principio maggioritario - collegiale, a favore di quello unanimistico.**

Quanto finora rilevato troverebbe conferma nella circostanza che le ipotesi di unanimità previste dal legislatore in tema di s.r.l. sono tassative e del tutto eccezionali, non potendosi considerare espressione di un principio di portata generale.

Infatti, l'autonomia dei soci sarebbe stata adottata dalla riforma come linea guida allo scopo di favorire lo sviluppo e la competitività delle imprese, con la conseguenza che l'adozione della regola della unanimità, ben lungi dallo stimolare il conseguimento di un siffatto obiettivo, potrebbe, per contro, costituire un fattore di intralcio alla libertà delle iniziative economiche ed imprenditoriali delle società.

(S. Clerico, Nota a Cass. 18 febbraio 2005 n. 7663, in Rivista del notariato, n. 2, 2006, pp. 536 ss.)

Contributi in conto capitale e rappresentazione in bilancio

E' stata segnalata una nota a sentenza di P.Balzarini, che analizza le problematiche affrontate dai giudici della Corte di Appello di Brescia che, confermando la decisione del Tribunale di Mantova, pronunciandosi sulla modalità di rappresentazione e contabilizzazione dei contributi pubblici a fondo perduto- erogati da un ente pubblico ad una società – e, hanno ritenuto corretto, il c.d. *metodo patrimoniale* che si pone, in mancanza di una espressa previsione legislativa, in alternativa al c.d. *metodo reddituale*.

Con riferimento al criterio patrimoniale, si evidenzia come esso proponga l'iscrizione del contributo in apposita riserva nella classe di patrimonio netto determinandone in tal modo un immediato incremento (inoltre, nel momento in cui si intravede la probabilità di dover restituire il contributo, diventa obbligatorio creare un apposito “fondo rischi per restituzione contributi” quale posta correttiva avverso il rischio di dover restituire il contributo).

Pertanto, secondo tale metodo, i contributi in conto capitale, sono immediatamente acquisiti al patrimonio sociale e devono considerarsi una voce di patrimonio netto.

In base al criterio reddituale, al contrario, il contributo pubblico a fondo perduto dovrebbe essere computato tra i debiti della società fino a quando non sia cessato il pericolo di restituzione all'ente erogante di quanto ricevuto, benché sia nella disponibilità dell'impresa: conseguentemente, i predetti contributi dovrebbero essere classificati in maniera non diversa dagli acconti, ricevuti dall'impresa per servizi o prodotti in corso di costruzione, non ancora consegnati o prestati, e da iscrivere, pertanto, nel passivo dello stato patrimoniale; il tutto in modo da bilanciare l'iscrizione dei contributi fra i valori della cassa nei quali affluiscono.

Con il metodo reddituale il contributo viene portato in diminuzione del costo del bene e pertanto determina quote di ammortamento ridotte.

Secondo la sentenza in esame, il *criterio patrimoniale* è da preferire in quanto maggiormente rispettoso dei principi di chiarezza, veridicità e prudenza (art. 2423 *bis* c.c.) a cui deve essere ispirata la redazione del bilancio di esercizio. Detto criterio consentirebbe, inoltre, una rappresentazione più reale della situazione economica determinatesi a seguito dell'erogazione del contributo rispetto a quella che vorrebbe il contributo iscritto fra i debiti dell'impresa (*criterio reddituale*).

L'autore evidenzia che non bisogna trascurare il fatto che l'iscrizione della riserva nel patrimonio netto la esporrebbe al rischio di essere intaccata dalle perdite.

Problemi analoghi a quelli analizzati si pongono anche per i contributi che i soci versano nelle casse sociali impegnando gli amministratori ad uno specifico utilizzo dal momento che anche per essi è configurabile un obbligo di restituzione ai soci nel caso in cui il vincolo imposto non fosse osservato.

(P. Balzarini, Nota a Corte di Appello di Brescia, 4 aprile 2005, in *Le Società*, 10, 2006, p. 1243)

Il mediatore e l'obbligo di compiere le “visure ipocatastali”

E' stata segnalata una nota di R.De Rosa alla sentenza del 18 gennaio 2006, n. 822, con cui la Corte di Cassazione ribadisce un principio più volte affermato sia dalla giurisprudenza di legittimità, sia dalla giurisprudenza di merito: l'obbligo cui è tenuto il mediatore a norma dell'art 1759, co. 1, c.c. di informare le parti sulle circostanze, a lui note, relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, non comprende di per sé l'obbligo di compiere indagini di natura tecnico-giuridica, quali le visure ipotecarie e catastali, salvo che gli sia stato affidato un incarico *ad hoc*.

Tale prestazione fuoriesce dalla diligenza, sia pure superiore alla diligenza ordinaria, che viene richiesta al mediatore quale figura professionale, disciplinata dalla legge n. 39 del 1989.

L'autore nota però come questo orientamento della giurisprudenza muti qualora la stessa sia chiamata ad esaminare non la specifica questione relativa al compimento delle visure ipocatastali, ma in generale l'obbligo di informazione del mediatore: così, dal principio di buona fede in senso oggettivo o di correttezza (di cui all'art. 1175 c.c.) e dal criterio di ragionevolezza, discende l'obbligo del mediatore di informare le parti non solo delle circostanze a lui note, ma anche di quelle conoscibili usando la media diligenza del professionista (di cui all'art. 1176, co. 2, c.c.), con il divieto però di diffondere quelle informazioni su circostanze la cui corrispondenza al vero non sia stata adeguatamente controllata.

In tal senso si è orientata una parte della giurisprudenza, probabilmente più sensibile alla tutela del contraente debole, condivisa anche dalla dottrina: così si è affermato che «il mediatore è tenuto ad una più penetrante verifica degli elementi rilevanti sulla valutazione e sulla sicurezza dell'affare, soprattutto se, potendo avvalersi di mezzi e di una organizzazione propria, può agevolmente procurarsene la conoscenza».

(Roberto De Rosa, Nota a Cassazione 18 gennaio 2006, n. 822, in *Obbligazioni e contratti*, 1/2007, pp. 34 e ss.)

Determinabilità dell'oggetto e contratto preliminare - Mancanza del tipo di frazionamento catastale,

E' stato segnalato un articolo di V.Toschi che traendo spunto da una recente sentenza della Cassazione (Cass. n. 6160 del 20 marzo 2006) affronta la questione della determinabilità dell'oggetto del contratto preliminare di compravendita di immobili da frazionare ed, in particolare, delle conseguenze derivanti dalla mancata indicazione del tipo catastale di frazionamento (nel caso di specie, le parti, in sede di stipula del contratto preliminare, nell'individuare la porzione di terreno oggetto della promessa di vendita, avevano fatto riferimento al tipo di frazionamento, non ancora redatto).

La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sulla citata questione, ha ritenuto che ai contratti preliminari di compravendita di immobili da frazionare non siano applicabili le formalità prescritte dall'art. 5 del D.P.R. n. 650/1972 in tema di revisione catastale per il caso in cui il trasferimento immobiliare comporti il frazionamento di singole particelle; ad avviso della Corte la norma in oggetto (che impone la preventiva presentazione all'ufficio tecnico erariale del corrispondente tipo di frazionamento) sarebbe, al contrario, riferibile ai soli atti di trasferimento definitivo.

Da ciò ne consegue che l'eventuale assenza del tipo catastale di frazionamento non incide minimamente sulla validità ed efficacia del contratto, con riguardo al requisito della determinatezza dell'oggetto.

L'Autore, esaminando l'istituto del contratto preliminare, con particolare riguardo al suo oggetto ritiene che esso sia costituito esclusivamente dall'obbligo di prestazione del consenso in sede di futuro *contrahere* e non dal bene da trasferire (oggetto del contratto definitivo); ne consegue che, ai fini della validità del contratto preliminare, è sufficiente l'accordo delle parti sugli elementi essenziali.

Con specifico riguardo, poi, al bene oggetto del contratto preliminare, osserva che, ad avviso della giurisprudenza, la sua indicazione può anche mancare o essere incompleta, purché l'intervenuta convergenza delle volontà sia, anche *aliunde* o *per relationem*, logicamente ricostruibile (sul punto cfr. Cass. n. 8810/2003).

E' sufficiente, quindi, che il bene oggetto del contratto preliminare sia determinato o determinabile, in base ad elementi prestabiliti nello stesso contratto, ovvero attraverso atti e fatti storici, anche successivi, idonei a consentirne l'identificazione in modo inequivoco (cfr. Cass. 15053/2002).

(F. Toschi Vespasiani, Nota a Cassazione 20 marzo 2006, n. 6160, in *I Contratti*, n. 1/2007, p. 25 ss.)

Diritto internazionale

Ministero dell'Interno DIRETTIVA 20 febbraio 2007

In materia di diritti dello straniero nelle more del rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato.

*

Il ministro dell'Interno Amato ha emanato in data 20 febbraio 2007 una direttiva in materia di diritti dello straniero nelle more del rilascio del titolo di soggiorno per lavoro subordinato e pubblicata sul portale www.interno.it

Con tale documento si è voluto rispondere alle numerose richieste pervenute al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione relative alla possibilità di svolgere attività lavorativa da parte dei lavoratori extracomunitari in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno e di esercizio dei diritti connessi al possesso del medesimo permesso.

Per accedere ai benefici di cui alla direttiva, gli stranieri, che abbiano presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello Unico dell'Immigrazione entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale e abbiano sottoscritto il contratto di soggiorno, devono essere in possesso di copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico dell'Immigrazione e della ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta rilasciata dall'Ufficio postale abilitato.

Gli Sportelli Unici dell'Immigrazione dovranno provvedere, pertanto, alla consegna, oltre che di copia del contratto di soggiorno sottoscritto dalle parti, anche della copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno.

Su questo argomento vedi anche E. Calò, *Diritto straniero. Nuova procedura per il rilascio ed il rinnovo del permesso e della carta di soggiorno ai cittadini stranieri*, in *CNN Notizie* del 5 dicembre 2006. (www.interno.it)

La procura nella prassi notarile israeliana.

Nella prassi notarile israeliana il notaio può legittimamente rogare o autenticare una procura nella quale lui stesso figuri tra i rappresentanti.

Nel caso concreto, concernente la vendita di un immobile, sito in Italia, è emerso che il rappresentato può rivolgersi ad un notaio israeliano per la predisposizione della procura anche qualora abbia conferito procura, con poteri disgiunti, ad un avvocato italiano (che interverrà da solo in atto) e allo stesso notaio che ha ricevuto la procura. La procura viene redatta in lingua italiana, per atto pubblico e con apostille.

Secondo la prassi notarile israeliana, approvata dal Comitato Centrale del Foro Israeliano (*Israel Bar*) e riferita da Jonah De Levie, *Chairman of the Notary's israelian committee*, in una corrispondenza in data 7 marzo 2007, un notaio può autenticare una procura con la quale il rappresentato autorizza il notaio, o ogni altra persona, ad agire a suo nome coi poteri che scaturiscano dalla procura stessa. Non si considera che in tal caso ricorra un "interesse personale" in quanto si tratta di "fornire servizi professionali al rappresentato".

Trasferimento in Brasile della sede di una società italiana

Sovente vengono posti quesiti riguardanti la disciplina straniera del trasferimento di sede, ovviamente in relazione al trasferimento all'estero di una società italiana.

Nel caso del Brasile l'interlocutore è stato J. E. P. Levy, della Levy & Salomão Adrogados São Paulo -

<http://www.levysalomao.com.br>, in quanto autore, tra l'altro, della voce sul Brasile dell'Enciclopedia "Corporations and Partnerships".

L'avvocato Levy ha informato che il codice civile brasiliano, entrato in vigore il 1° gennaio del 2003, secondo il disposto della Legge n. 10406 del 10 gennaio del 2002, contiene previsioni sul trasferimento della sede di una società straniera in Brasile (vedi gli articoli 1.134 a 1.141 riportati in Allegato al notiziario del 27 marzo 2007 con traduzione). Si tratta di una procedura burocratica e lunga che, fra l'altro, richiede l'approvazione Presidenziale. Le società estere tendono ad evitare tale via e preferiscono aprire una sussidiaria locale.

Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e letture

A.A. Vari	COMMENTARIO ALLA RIFORMA DELLE SOCIETA' - Società Cooperative Artt.2511 – 2548 c.c. Collana diretta da P.Marchetti, L.A.Bianchi, F.Ghezzi, M.Notari	Giuffrè 2007, Euro 55,00
Cesare Licini segnala	suggerisco la lettura de "I racconti del notaio Romolo Romani" (Neri Mietti Norega per ed. Angolo Manzoni) in libreria in questi giorni. Ho appena cominciato a leggerlo, ma la prefazione dell'a. è un ritratto perfetto e molto ben fatto di cosa è il notaio latino, e nel primo capitolo molti potranno già riconoscersi, specie per le esperienze degli inizi, in sedi disagiate. Mi pare che, a parire dal titolo, tutto sia scritto con la collaborazione molto stretta di un notaio, e forse è un'autoritratto.	
Luigi Caiazzo	Quote di s.r.l in comproprietà ed esercizio dei relativi diritti, nota a Trib. Milano, 30 agosto 2006	Il Corriere di merito, 2/2007, 170
Giovanni Santarcangelo	IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEI NOTAI	Giuffrè, 2007, pagine 285, Euro 22,00
A.Mengali	Ammissibilità della nomina di una persona giuridica quale amministratore di società,	Diritto e pratica delle società, n. 1, 2007, p. 32
Federico Tassinari	Semplificazione nel procedimento di cancellazione dell'ipoteca nei mutui immobiliari	Il Notariato, n. 1/2007, p. 126
Angelo Busani	La trascrizione dell'atto di rinuncia all'atto di opposizione alla donazione, Nota a Trib. Parma 15 giugno 2006 L'autore individua significativi argomenti testuali a sostegno della tesi dell'ammissibilità di una persona giuridica - amministratrice non solo nel quadro sistematico risultante dalla novellata formulazione degli artt. 2475 e 2479 c.c., ma anche nella previsione dell'art. 2462 e nell'art. 2475 co. 1.	Nuove Leggi Civili Commentate, n. 1/2007, p. 12 <i>(si può leggere una sintesi anche sul notiziario del 13.03.2007)</i>
Stefania Cervelli	I diritti reali - Manuale e applicazioni pratiche delle lezioni di Guido Capozzi	Giuffrè 2007, pagine 388, Euro 34,00
Susanna Cannizzaro	Rinuncia all'agevolazione "prima casa"	Rivista di diritto tributario, 12/2007, I, 1027.
Fabio Ciani	Redditi diversi: le plusvalenze immobiliari (circolare n. 1/E del 19 gennaio 2007 dell'Agenzia delle Entrate.	Il fisco n. 7/2007, 1-1002
Francesca Angiolini	L'esenzione dalla revocatoria fallimentare delle vendite immobiliari a giusto prezzo	Notariato, IPSOA, n.1/2007, pag.88
Gaetano Petrelli Federico Tassinari	Mutui ipotecari bancari: Il nuovo decreto Bersani-bis	Notariato, IPSOA, n.1/2007, pag.109/126

Segnalazioni di siti web e programmi

www.cittadinolex.it pubblica il Decreto Bersani approvato dal Senato nella seduta del 30 marzo 2007.

www.gaetanopetrelli.it pubblica un primo commento alla nuova disposizione in tema di cancellazioni di ipoteche

Agenda di incontri di interesse notarile

www.notartel.it>Congressi e Convegni> Agenda

http://www.notariato.it/cnn/notaio/listing.aspx?lml_language_id=0&trs_id=103000&id=1612

<p>DATA: 4 aprile 2007 LUOGO: Milano – Excelsior Hotel Gallia ARGOMENTO: BENI IMMOBILI ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA (D.Lgs. 192/05 - D.Lgs. 311/06) E ACCERTAMENTI FISCALI (L. 248/06 - L. 296/06) Certificazione energetica degli edifici Nuove costruzioni e ristrutturazioni Ambito di applicazione e deroghe Nullita dell'atto di trasferimento Imposta di registro e regime IVA Circolari Agenzia Entrate 6/E/07 e 11/E/07 Prime applicazioni in materia di accertamento Plusvalenze immobiliari ORGANIZZATORE: Synergia Formazione s.r.l. e.ruzzante@synergiaformazione.it www.synergiaformazione</p>
<p>DATA: 22-23 marzo e 19-20 aprile 2007 LUOGO: Milano – Palazzo Clerici – Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI) (Via Clerici, 5) ARGOMENTO: <i>Corso di specializzazione per conciliatori di controversie societarie, bancarie e finanziarie</i> ORGANIZZATORE: ADR NOTARIATO - CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO <i>(La partecipazione al Corso attribuisce 15 Crediti Formativi Professionali)</i> <i>Scarica il programma dalla Home Page della Run</i></p>
<p>DATA: 5 maggio 2007 LUOGO: Sarmeola di Rubano (PD) ARGOMENTO: <i>«Gli amministratori di società: idoneità, limiti ai poteri e responsabilità. Questioni di attualità»</i> ORGANIZZATORE: COMITATO INTERREGIONALE CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE <i>(La partecipazione attribuisce 10 Crediti Formativi Professionali)</i></p>
<p>DATA: 18 maggio 2007, ore 10.00-12.30/15.00-18.00 LUOGO: Milano – Teatro dal Verme (Via San Giovanni sul Muro, 2) ARGOMENTO: <i>«Le "massime" notarili in materia societaria. Ruolo nella prassi e osservazioni della dottrina giuridica»</i> ORGANIZZATORE: CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO -SCUOLA DI NOTARIATO DELLA LOMBARDIA ISCRIZIONI: www.scuoladinotariatodellalombardia.org <i>Scarica il programma provvisorio dalla Home Page della Run</i></p>
<p>DATA: 11 maggio 2007 – ore 9,30/13,00 LUOGO: Lecco – Sala Ticozzi, Via Ongania ARGOMENTO: 1° Congresso regionale delle Professioni intellettuali della Lombardia ORGANIZZATORE: C.U.P. Lombardia</p>
<p>DATA: 2 aprile 2007 ore 18,15 LUOGO: Milano – Auditorium S.Fedele, Via Hoepli 3/B ARGOMENTO: <i>Nuovo disciplinare (prima parte) – relatore notaio Marco Rosnati;</i> <i>Certificato energetico – relatore notaio Antonio Testa;</i> <i>Nuovo adempimento unico informatico – relatore notaio Ugo Friedmann;</i> <i>Rassegna degli studi approvati dal CNN dal 1° gennaio 2007 – relatore notaio Maria Nives Iannaccone.</i> ORGANIZZATORE: Consuiglio Notarile di Milano <i>(La partecipazione attribuisce 5 Crediti Formativi Professionali)</i></p>

UINL - Unione Internazionale del Notariato

25° Congresso Internazionale del Notariato. "Il Notariato: istituzione mondiale"

Il prossimo 25° Congresso Internazionale del Notariato si svolgerà in Spagna a Madrid nei giorni dal 3 al 6 ottobre 2007.

Tutte le informazioni sul Congresso sono disponibili sul sito <http://www.congresouinl.com.es>

Gli aderenti all'UINL a titolo individuale avranno la possibilità di partecipare al Congresso con una riduzione sulla quota di iscrizione.

Le modalità e i modelli per l'iscrizione alla UINL sono reperibili sul sito web dell'Unione: <http://www.uinl.org>

La documentazione segnalata da "CNN Notizie" può essere reperita nella relativa banca dati on-line. La posta elettronica relativa alla lista "Sigillo", nel caso di mancata ricezione, può essere reperita nell'archivio on-line (dall'1 gennaio 2002 il materiale della lista è già archiviato per argomento in automatico. Lo si può consultare dalla home page RUN cliccando su servizi di posta e poi Archivio sigillo).

Le circolari e le risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito WWW.finanze.it

Le circolari del Distretto sono reperibili nell'area riservata del sito WWW.notaibergamo.it, unitamente ai numeri arretrati della presente rassegna.

Si segnala che CNN NOTIZIE ON LINE Il Notiziario del CNN è consultabile anche on line dalla pagina di accesso della RUN, area "Comunicazione". Il sito è stato ottimizzato per una definizione video di 800 x 600 pixel.

Si possono compiere ricerche testuali, libere o all'interno di un'area o sotto-area argomentale. Entrambe le modalità di ricerca possono essere raffinate tramite la scelta di un intervallo cronologico.

Nell'area "Cronologia" sono archiviati i Notiziari in ordine cronologico.

Nell'area "Download" si può scaricare e stampare il notiziario del giorno in formato compresso e i documenti allegati (file zip).

Nell' "Area Media" è presente una selezione degli articoli di interesse notarile pubblicati sulle principali testate nazionali. Gli articoli quotidiani sono pubblicati dal giorno successivo.

Nell'area "Link" è presente un elenco di indirizzi WEB che rimandano a siti di varia utilità.